

## Sulla fallibilità della impresa commerciale mutata in agricola: ricerca di un criterio «oggettivo» di estensione o creazione di specifici strumenti?

Cass. Sez. VI Civ. 22 marzo 2022, n. 9353 - Ferro, pres.; Campese, est. - (*Omissis*) s.r.l. (avv. Mauriello) c. ADER - Agenzia delle Entrate - Riscossione (Avv. gen. Stato) ed a. (*Conferma App. Roma 7 ottobre 2020*)

**Fallimento - Abuso strumento concordatario - Onere della prova sulla prevalenza delle attività agricole - Impresa agricola multifunzionale - Nuove attività agricole - Prevalenza quali-quantitativa - Ricerca di strumenti specifici per la risoluzione della crisi della «nuova impresa agricola».**

*L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la dimostrazione, da parte di chi la invoca, in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova, della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa ha come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo.*

Il testo della sentenza è pubblicato in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)

1. - *Il caso: le origini della controversia e i diversi gradi di giudizio.* La sentenza della Corte di cassazione affronta un tema connotato da numerosi dubbi, incrementati dalle notevoli evoluzioni che sia l'impresa agricola e soprattutto la disciplina fallimentare ha subito<sup>1</sup>.

Sul piano fattuale la controversia trae origine dalla dichiarazione di fallimento di una ditta individuale pronunciata dal Tribunale di Siena, in seguito al decreto di inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, legge fall.

In particolare, con domanda del 28 febbraio 2017, l'impresa individuale di B.M. ha presentato richiesta di

<sup>1</sup> Il tema sulla fallibilità dell'impresa agricola è stato e continua ad essere molto dibattuto in letteratura. Come noto l'art. 1 della legge fallimentare esclude dal novero dei soggetti fallibili coloro che non esercitano una attività commerciale o che dimostrino di non superare i limiti dimensionali stabiliti nel secondo comma della medesima disposizione. Secondo una parte della dottrina, le ragioni di siffatta scelta risiedevano nella circostanza che la coltivazione del fondo non fosse attività di impresa; che, poi, l'agricoltore potesse vendere i propri prodotti non era considerato elemento idoneo a qualificarlo alla stregua di commerciante [F. GALGANO, *L'imprenditore*, in F. GALGANO (a cura di), *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, vol. II, 1978, 1]; si evidenziava, infatti, come l'impresa agricola non presentasse i caratteri della intermediazione, elemento caratterizzante, invece, l'imprenditore commerciale (E. CASADEI, *Manuale di diritto agrario italiano*, Torino, 1978, 80). In tale direzione, al di là delle ragioni di carattere squisitamente politico, intraviste da autorevole dottrina (A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, Torino, 2016, 11) nel «prezzo pagato da Mussolini ai proprietari terrieri che lo avevano sostenuto nella sua marcia su Roma, l'esenzione dal fallimento dell'impresa agricola rinveniva la propria *ratio* nella circostanza che quest'ultima era caratterizzata con l'essere di piccole dimensioni, deputata prevalentemente all'autoconsumo» (G. RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola ed i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, 170) connotata dalla presenza di plurimi rischi (A. CARROZZA, *La problematica giuridica del rischio in agricoltura*, in *Riv. dir. agr.*, 1, 1984, 287; A. JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del rischio di impresa*, *ivi*, 1, 2007, 299). L'attività agricola è sottoposta al rischio atmosferico, a quello biologico «che la tecnologia può limitare in qualche modo ma non eliminare dato che i cicli e i principi della biologia vegetale e animale detteranno sempre la legge reale dell'agricoltura. (...) l'offerta agricola è stagionale ed i prodotti sono deperibili sicché se ne impone il consumo nel breve periodo, salvo i costi di refrigerazione e conservazione» (A. GERMANÒ, *op. ult. cit.*, 12). Ed, ancora, sul fallimento dell'impresa agricola si vedano per tutti A. GERMANÒ, *L'imprenditore agricolo e il fallimento*, in questa Riv., 2011, 722; ID., *Ancora sul fallimento dell'imprenditore agricolo (con riferimento all'imprenditore ittico e all'acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)*, *ivi*, 2012, 328; ID., *L'impresa agricola*, *ivi*, 2001, 514; A. JANNARELLI, *Impresa agricola e fallimento*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2-3, 2012, 81; S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2021, 463 ss.; ID., *Fallimento ed oggetto sociale: breve riflessione sul ruolo dell'effettività*, *ivi*, 2019, 79 ss.; ID., *Sul fallimento di società agricola cessata*, in questa Riv., 2015, 1; ID., *Sul fallimento dell'imprenditore ittico*, in *Fall.*, 2012, 1183; ID., *Sulla persistente validità della sottrazione dell'imprenditore agricolo dal fallimento*, in il *Fall.*, 2012, 1174; ID., *Presupposto soggettivo del fallimento e confini dell'impresa agraria*, *ivi*, 2011, 542; ID., *Nuovo imprenditore agricolo e fallibilità*, *ivi*, 5, 2011, 54; A. SCIAUDONE, *L'impresa agricola: profili di qualificazione*, Napoli, 2005; ID., *La specialità dell'azienda agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2, 2019, 311; ID., *Impresa agricola e insolvenza* in S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO (a cura di), *Le regole del mercato agroalimentare tra sicurezza e concorrenza*, Napoli, 2020, 317; E. CASADEI, *La nozione di impresa agricola dopo la riforma del 2001*, in *Riv. dir. agr.*, 2009, 309.

concordato preventivo in bianco; con decreto del 4 aprile 2018 il Collegio, ritenuta ammissibile la domanda ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall. ha concesso al debitore il termine di 120 giorni per il deposito della proposta di concordato od, in alternativa, della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione.

Il debitore non ha presentato nel termine assegnato il piano, la proposta nonché la documentazione di cui all'art. 161, commi 2, 3 e 4, legge fall. ed il Tribunale ha dato corso agli incumbenti, di cui all'art. 162, comma 2, legge fall. Nel corso dell'udienza, il pubblico ministero ha chiesto il fallimento della ditta individuale, la quale si è opposta sul presupposto che non fosse fallibile, avendo mutato la propria attività. Nel sottolineare come la ditta non potesse modificare l'oggetto di impresa, atto di straordinaria amministrazione ed, in quanto tale, soggetto, in pendenza di procedura concordataria, alla previa autorizzazione del Collegio e ritenendo esistenti i necessari presupposti, il Tribunale di Siena ha dichiarato il fallimento dell'impresa.

Avverso la pronuncia è stato proposto reclamo, il quale, con sentenza del 12 ottobre 2020, n. 1911, è stato respinto dalla Corte di appello di Firenze, giacché per un verso ha ritenuto che la richiesta di fallimento avanzata dal pubblico ministero fosse rituale e, per altro verso che la pendenza di una procedura fallimentare impedisse, anche in via di fatto, il mutamento del tipo di attività. A tal riguardo, la Corte ha evidenziato come l'accertamento dell'effettivo mutamento della tipologia di attività implicasse necessariamente l'iscrizione presso il Registro delle imprese, avvenuta solamente il giorno antecedente all'ultima udienza celebrata dinanzi al Tribunale di Siena e, soprattutto, non sortisse effetti equivalenti a quelli, ben più radicali, richiesti dall'art. 10, legge fall.

La decisione è divenuta oggetto di impugnazione davanti al Supremo Consesso, il quale, con la sentenza del 22 marzo 2022, n. 9353, ivi commentata, ha confermato quanto asserito in sede di gravame, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità sostenute dal fallimento controricorrente.

Le argomentazioni poste dalla pronuncia della Corte di cassazione pongono l'attenzione su un duplice ordine di questioni: alcune di carattere squisitamente processuale, concernenti la legittimazione da parte del pubblico ministero di proporre istanza di fallimento e l'impossibilità per l'impresa di mutare l'oggetto della propria attività, in pendenza di una procedura concordataria, senza la previa autorizzazione da parte del Collegio; altre di diritto sostanziale, aventi ad oggetto l'esonero dal fallimento di un'impresa commerciale in seguito alla sua trasformazione in piccolo imprenditore coltivatore diretto.

Sebbene segua una ricostruzione giuridica apparentemente simile, la pronuncia, dunque, riguarda un caso differente giacché concerne, non già la valutazione, ai fini dell'esonero dalla procedura fallimentare, di un'attività esercitata da un'impresa agricola, ma il mutamento di oggetto, in pendenza di una procedura concordataria con riserva, di una impresa commerciale, la quale, forse, proprio al fine di evitare la dichiarazione fallimento si sia orientata nel senso di trasformare la propria attività.

**2. - Profili processuali: mutamento attività da commerciale in agricola in pendenza di una procedura di concordato in bianco.** Preliminarmente, la pronuncia ivi commentata fornisce l'occasione per soffermarsi su profili di ordine processuale: la legittimazione del pubblico ministero a presentare istanza di fallimento in seguito alla mancata ottemperanza di quanto previsto dall'art. 161, commi 2, 3 e 4, legge fall. nonché l'impossibilità per il debitore, in pendenza di domanda di concordato, di procedere al mutamento del tipo di attività senza, tra l'altro, la previa autorizzazione del Collegio.

Con riguardo ad entrambi, non sembra possa profilarsi una soluzione differente da quella a cui è giunta la Suprema Corte; una diversa prospettiva, infatti, la quale rendesse possibile il mutamento della attività da commerciale in agricola, in pendenza di una domanda di concordato in bianco, potrebbe, invero, integrare un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Sul tema dell'abuso del diritto la letteratura è molto ampia. In particolare, *ex multis*, si vedano M. D'AMELIO, *Abuso del diritto*, in *Nuovo. Dig. it.*, 1, 1937, 48 ss.; S. ROMANO, *Abuso del diritto* (diritto attuale), in *Enc. Dir.*, 1, 1958, 168 ss.; V. GIORGIANNI,

Come noto, ogni qualvolta il debitore utilizzi una procedura concorsuale per una finalità diversa da quella prevista dal legislatore, pone in essere una condotta abusiva, la cui individuazione è rimessa al libero apprezzamento del giudice, tenuto ad accertare se, nel caso concreto sottoposto al suo vaglio, lo strumento invocato abbia finalità dilatorie o meno<sup>3</sup>.

In tale direzione, come evidenziato anche da un recente orientamento giurisprudenziale, la presentazione di una domanda di concordato preventivo con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, deve essere dichiarata inammissibile, in quanto integra gli estremi di un abuso del processo<sup>4</sup>.

Nel caso in esame, la questione che si pone, dunque, non è tanto se il pubblico ministero sia o meno

---

*L'abuso del diritto nella teoria della norma giuridica*, Milano, 1963, 128 ss.; M. NUZZO, *Abuso del diritto e «nuovo» riparto di competenza tra legislazione e giurisdizione*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2016, 977; F. GALGANO, *Qui suo iure abutitur neminem laedit*, in *Contr. impr.*, 2011, 312 ss.; R. PARDOLESI, *Nuovi abusi contrattuali: percorsi di una clausola generale*, in *Danno e resp.*, 2012, 1165 ss.; M. ORLANDI, *Contro l'abuso del diritto*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2, 2010, 129 ss. Con particolare riferimento all'abuso nel processo si indicano M. TARUFFO, *L'abuso del processo: profili generali*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, 117 ss.; L. LOMBARDO, *Abuso del processo e lite temeraria: la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.*, in *Giust. civ.*, 4, 2018, 893; G. CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abuso del processo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1031 ss.; F. CORDOPATRI, *L'abuso del processo*, Padova, 2000; M. DE CRISTOFARO, *Doveri di buona fede ed abuso degli strumenti processuali*, in *Giusto proc. civ.*, 2009; M. FORNACIARI, *Note critiche in tema di abuso del diritto e del processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2, 2016, 592 ss.; G. ALPA, *Appunti sul divieto di abuso del diritto in ambito comunitario e sui suoi riflessi negli ordinamenti degli Stati membri*, in *Contr. impr.*, 2015, 245 ss.; M.F. GHIRGA, *La meritevolezza della tutela richiesta. Contributo allo studio sull'abuso della domanda giudiziale*, Milano, 2004; ID., *Abuso del processo e sanzioni*, Milano, 2012, secondo il quale più che di abuso del processo si deve parlare di «abuso di quelle posizioni soggettive che nascono e si sviluppano nel processo». Per il diritto processuale penale F. CORDERO, *Chi abusa del processo*, in *Micromega*, 2007, 158 ss.; con riguardo al diritto tributario F. ADDIS, *L'abuso del diritto tra diritto civile e diritto tributario*, in *Dir. prat. trib.*, 2012, 871 ss.; con riferimento al diritto amministrativo G. TROPEA, *L'abuso del processo amministrativo. Studio critico*, Napoli, 2015, 61-213; sul piano giusfilosofico si veda M. LA TORRE, *Tolleranza*, in M. LA TORRE - G. ZANETTI (a cura di), *Seminari di filosofia del diritto*, Soveria Mannelli, 2000, 159 ss.

<sup>3</sup> In tal senso, la Suprema Corte ha sottolineato come la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, sia inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali penali eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (Cass. Sez. Un. Civ. 15 maggio 2015, n. 9935, con nota di F. DE SANTIS, *Principio di prevenzione ed abuso della domanda di concordato: molte conferme e qualche novità dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione*, in *Fall.*, 2015, 908, ss.; in senso conforme. Cass. Sez. I Civ. 31 marzo 2021, n. 8982; Cass. Sez. I Civ. 12 marzo 2020, n. 7118; Cass. Sez. I Civ. 7 marzo 2017, n. 5677; Cass. Sez. I Civ. 11 ottobre 2018, n. 25210 tutte in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it); Trib. Bologna 5 luglio 2021, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Cass. Sez. I Civ. 14 settembre 2016, n. 18089, in [ilfallimentarista.it](http://ilfallimentarista.it). In senso difforme, Trib. Messina 10 dicembre 2014, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>4</sup> In via esemplificativa, sono state qualificate come utilizzo abusivo dello strumento concordatario, l'ipotesi in cui il debitore, invece di rimuovere le criticità evidenziate dal commissario nelle proprie relazioni, abbia depositato il giorno prima dell'udienza una nuova modifica della già mutata proposta concordataria in pendenza del procedimento diretto alla revoca dell'ammissione al concordato preventivo (Cass. Sez. I Civ. 16 maggio 2017, n. 12066, in [www.ilcodicedeconcordati.it](http://www.ilcodicedeconcordati.it)) ovvero allorché il debitore, pur avendo la possibilità di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia, invece, provveduto a depositare una seconda domanda di concordato, dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, ma prima della sua pubblicazione (Cass. Sez. I Civ. 26 novembre 2018, n. 30539, in [www.unijuris.it](http://www.unijuris.it)); l'ipotesi in cui a poca distanza dalla risoluzione del concordato inizialmente omologato, ma rimasto inadempito, sia stata presentata nuovamente e senza alcun elemento di novità una domanda di concordato (Cass. Sez. VI Civ. 11 ottobre 2018, n. 25210, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)). Ed, ancora, è stata considerata abusiva la condotta di colui che abbia rinunciato ad una proposta di concordato, per presentarne un'altra dopo il trasferimento della sede legale all'estero e in presenza di talune istanze di fallimento (Cass. Sez. VI Civ. 7 marzo 2017, n. 5677, in [ilfallimentarista.it](http://ilfallimentarista.it)) ovvero allorché l'imprenditore, dopo la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria, si sia orientato nel senso di depositare una nuova proposta, art. 161, comma 6, legge fall., con modifiche, però, di carattere meramente formale (Cass. Sez. I Civ. 14 febbraio 2017, n. 3836, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

legittimato a proporre istanza di fallimento e, dunque, il rapporto tra la procedura di concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento, la quale in giurisprudenza sembra essere ormai risolta<sup>5</sup>, quanto piuttosto se sia legittima la condotta<sup>6</sup> di un imprenditore individuale che, in seguito alla presentazione di una domanda di concordato con riserva ed in pendenza del termine assegnato per il deposito del piano e della proposta, si sia orientato nel senso di mutare la propria attività da commerciale in agricola accedendo, conseguentemente, al regime speciale di esenzione dall'assoggettamento alla procedura fallimentare<sup>7</sup>.

La circostanza che l'imprenditore individuale abbia iscritto il mutamento nel Registro delle imprese solamente il giorno prima dell'udienza nella quale il pubblico ministero ha, poi, domandato il fallimento, unitamente alla mancata allegazione degli elementi idonei a far desumere l'esercizio effettivo di una attività agricola in luogo di una commerciale, lascerebbe, invero, proprio ipotizzare un abuso dello strumento concordatario, utilizzato al solo fine di avere un congruo lasso di tempo idoneo a predisporre le condizioni necessarie (l'acquisizione, per l'appunto, del presupposto soggettivo), per non essere passibile di fallimento<sup>8</sup>.

Ulteriore elemento corroborativo, in tal senso, sarebbe evincibile proprio dal mancato assolvimento dell'onere probatorio, incombenza sul debitore, in ordine alla dimostrazione dell'effettiva attività svolta.

Ed, infatti, se la parte istante il fallimento deve, come noto, provare i fatti costitutivi della sua domanda, la qualità di imprenditore e l'incapacità da parte di quest'ultimo di riuscire ad adempiere alle proprie obbligazioni debitorie, nella misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento<sup>9</sup>, incombe, invece,

---

<sup>5</sup> Si veda al riguardo, Cass. Sez. VI Civ. 23 ottobre 2019, n. 27200, in *www.ilcaso.it*, secondo cui la rinuncia alla domanda di concordato preventivo con riserva, formulata dal debitore nel corso della fase di ammissione al procedimento, non impedisce al P.M., prima che il Tribunale dichiari l'inammissibilità della detta domanda, di avanzare una richiesta di fallimento dell'imprenditore, in ragione della ritenuta sua insolvenza di cui sia venuto a conoscenza a seguito della comunicazione *ex art.* 161, comma 5, legge fall. Ed, ancora, Alla richiesta di fallimento formulata dal pubblico ministero a seguito della dichiarazione di improcedibilità della domanda di concordato preventivo per rinuncia del proponente, non si applica il disposto dell'art. 7 in quanto la parte pubblica, una volta informata della proposta di concordato preventivo, partecipa ordinariamente al procedimento, rassegnando in udienza le proprie conclusioni orali, che possono comprendere anche l'eventuale richiesta di fallimento dell'imprenditore in ragione della sua ritenuta insolvenza, di cui ha avuta conoscenza per effetto di detta partecipazione (Cass. Sez. VI Civ. 16 marzo 2018, n. 6649, in *www.ilcaso.it*; in senso conforme Cass. Sez. I Civ. 18 gennaio 2017, n. 1169, *ivi*; Cass. Sez. VI Civ. 16 novembre 2016, n. 23391, *ivi*).

<sup>6</sup> In letteratura la definizione maggiormente ricorrente di abuso del diritto è quella secondo cui quest'ultimo si concretizzerebbe in una forma anormale di esercizio di un potere attribuito formalmente ad un soggetto. Sul punto B. TROISI, *Abuso del diritto e giurisprudenza costituzionale*, in *Rass. dir. civ.*, 3, 2020, 860; U. NATOLI, *Note preliminari per una teoria dell'abuso del diritto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 31; C.M. BIANCA, *Istituzioni di diritto privato*, Milano, 2014, 60; P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, 643-645 secondo cui l'abuso del diritto è «l'esercizio contrario o comunque estraneo alla funzione della situazione soggettiva».

<sup>7</sup> Con particolare riferimento all'abuso dello strumento concordatario. *Ex multis* si vedano M. FURNO, *Il sindacato di legittimità sostanziale e la verifica dell'abuso del diritto nella proposizione della domanda di concordato*, in *ilfallimentarista.it*, 9 gennaio 2015; G. D'ATTORRE, *L'abuso del concordato preventivo*, in *Giur. comm.*, 2, 2013, 1059; ID., *I concordati ostili*, Milano, 2012; G. LO CASCIO, *Percorsi virtuosi ed abusi nel concordato preventivo*, in *Fall.*, 2012, 891 ss.; LL. NOCERA, *Abuso del diritto nella formazione delle classi nel concordato preventivo*, in *Dir. fall.*, 1, 2012, 388; P.F. CENSONI, *Sull'ammissibilità di un concordato preventivo non conveniente*, in *Fall.*, 2010, 988; L. BOTTAI, *Il concordato con pregiudizio del fallito: è abuso del diritto? Abutendo iuribus? Il concordato fallimentare tra mercato, equità e giusto processo*, in *Fall.*, 2012, 66; M. FABIANI, *La proposta del terzo nel concordato fallimentare*, in F. DI MARZIO - F. MACARIO (a cura di), *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, Milano, 2010, 460 ss.; A.M. PERRINO, *Abuso del diritto e concordato fallimentare: un tentativo di affermare il principio della giustizia contrattuale?*, in *Foro it.*, 2011, 2118; M. FERRO, *L'abuso del concordato preventivo*, in G. MINUTOLI (a cura di), *Crisi di impresa ed economia criminale*, Milano, 2011, 206.

<sup>8</sup> La Corte di cassazione ha, più volte, affermato che «l'iscrizione di un'azienda nel registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola non impedisce di accertare lo svolgimento effettivo e concreto di un'attività commerciale rientrando nei parametri di cui all'art. 1 della legge fallimentare» (Corte cost. 20 aprile 2012, n. 104, in questa Riv., 2012, 326, con nota di GERMANO; conf. Cass. Sez. I Civ., 10 dicembre 2005 n. 24995, in *www.ninijuris.it*).

<sup>9</sup> Secondo la tesi generale, spetta alla parte che insista per il fallimento allegare e dimostrare la sussistenza di presupposti oggettivi e soggettivi (fatti costitutivi) idonei, in astratto, a dimostrare l'assoggettabilità a procedura concorsuale art. 2221 c.c. di un determinato soggetto: e cioè la sua qualità di imprenditore commerciale e l'incapacità a soddisfare i debiti, ammontanti alla misura minima di legge, con mezzi ordinari di pagamento; all'esito, resta invece a carico del debitore l'onere della prova di eventuali circostanze esimenti (fatti impeditivi), quali la carenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1, legge fall., o l'esistenza

sul debitore-imprenditore, in virtù del principio di vicinanza della prova e della difficoltà per il creditore di accedere ad informazioni interne allo svolgimento della vita aziendale<sup>10</sup>, di dimostrare i fatti impeditivi<sup>11</sup>, consistenti nella esistenza della connessione tra attività commerciali ed attività agricole nonché della prevalenza di queste ultime<sup>12</sup>.

L'apprezzamento in concreto deve avvenire, secondo criteri dettati dalle disposizioni del codice civile e della legge fallimentare e non già da norme di settore, quali quelle fiscali o contributive né da regolamenti comunitari o altre leggi speciali<sup>13</sup>, ed è rimesso al giudice di merito, il quale è dotato di poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado d'appello, legittimati dagli interessi di natura pubblica, sottesi alla dichiarazione di fallimento<sup>14</sup>.

Secondo il costante orientamento giurisprudenziale deve essere negata la qualità di impresa agricola, nel caso in cui non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale<sup>15</sup>; difatti, pur essendo

---

di uno *status*, speciale, in particolare di quello di imprenditore agricolo, che lo sottragga al fallimento. In tale direzione, Cass. Sez. I Civ. 8 agosto 2016, n. 16614, in *Diritto & Giustizia*, 2016, 21 dicembre; Cass. Sez. I Civ. 24 marzo 2011, n. 6853, in *Guida al diritto*, 26, 2011, 64.

<sup>10</sup> Cfr. Cass. Sez. I Civ. 8 agosto 2016, n. 16614 cit.; Cass. Sez. VI Civ. 31 maggio 2011, n. 12023, in *Giust. civ. Mass.*, 2011, 5, 834, la quale sottolinea come nell'ambito di un giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento, l'eccezione di non assoggettabilità a fallimento dell'impresa in ragione della sua natura artigiana compete all'iniziativa della parte debitrice, tenuta a provare l'insussistente prevalenza dei mezzi di produzione rispetto all'apporto personale dei soci. In senso conforme, Cass. Sez. I Civ. 20 agosto 2004, n. 16356, in *Giust. civ. Mass.*, 2004, 7-8.

<sup>11</sup> Con riferimento al presupposto soggettivo, interessante la pronuncia del Tribunale di Rimini del 25 febbraio 2020, secondo cui non perde la propria natura di imprenditore agricolo e non è assoggettabile a fallimento l'imprenditore che svolga anche attività di commercio dei propri prodotti e di prodotti acquistati da terzi purché ciò avvenga in misura non prevalente rispetto alle attività prettamente agricole disciplinate dall'art. 2135 c.c. Non rilevano a tal fine né la circostanza che l'imprenditore, nei cui confronti venga proposta istanza di fallimento, risulti essere mero affittuario dei terreni sui quali viene svolta l'attività agricola essendo sufficiente la mera possibilità da parte sua di utilizzo del fondo, né, trattandosi nello specifico di attività consistente nell'allevamento di galline ovaiole finalizzato alla vendita delle uova prodotte, la circostanza che lo stesso risulti essere soccidante, in quanto il contratto di soccida, ai sensi dell'art. 2170 c.c., è un contratto associativo pur sempre volto all'allevamento e sfruttamento del bestiame e attività connesse. Né, da ultimo, nuoce alla qualificazione come agricola di quella particolare attività il fatto che l'allevamento del pollame venga svolto in modo intensivo, in batteria, essendo la sua natura agricola legata alla cura di un ciclo biologico della vita delle galline o di almeno una fase del ciclo stesso e questo a prescindere dalla quantità di animali allevati.

<sup>12</sup> In tal senso, si veda Trib. Pescara 4 ottobre 2018, in *www.ilcaso.it*.

<sup>13</sup> La Corte di cassazione ha avuto modo di sottolineare come la qualificazione di un'attività d'impresa debba avvenire solamente sulla base delle norme del codice civile e della legge fallimentare (Cass. Sez. I Civ. 23 ottobre 1998, n. 10527, in *Giust. civ.*, 1999, 1, 1732 con nota di M. FINOCCHIARO). Le norme speciali come i regolamenti della CEE che in vista di particolari scopi considerano determinate attività d'impresa come agricole anziché commerciali, non apprestano a tali attività una qualificazione di imprenditore agricolo suscettibile di generale applicazione, sicché ai fini della soggezione al fallimento la qualificazione di un'attività d'impresa come commerciale o agricola va operata in base alle norme del codice civile che definiscono i due tipi di impresa [Cass. Sez. I Civ. 10 gennaio 1989, n. 18, in *Foro it.*, 1989, 1, 2859, la quale con riferimento all'impresa avicola statuisce che la stessa è suscettibile di essere dichiarata fallita quante volte non possa essere qualificata come agricola alla stregua dell'art. 2135 c.c. per la mancanza d'un collegamento funzionale tra un fondo rustico e l'attività di allevamento, quando cioè l'allevamento non tragga occasione e forza dallo sfruttamento (diretto o indiretto, parziale o totale, ma comunque determinante) del fondo agricolo].

<sup>14</sup> A tal riguardo, la Cassazione ha avuto modo di precisare come ferma restando l'applicabilità del principio generale sull'onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni, sussiste il potere-dovere del giudice di riscontrare, anche d'ufficio, la sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento medesimo, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti, ivi inclusi quelli relativi alla fase processuale conclusasi con detta dichiarazione. Tale officiosità non è limitata al giudizio di primo grado, ma proiettata anche nel grado di appello, salve le preclusioni verificatesi su punti già decisi con statuizioni non impugnate (Cass. Sez. I Civ. 18 novembre 2011, n. 24310, in *Diritto & Giustizia*, 2012, 15 febbraio; Cass. Sez. I Civ. 17 marzo 1997, n. 2323, in *Fall.* 1998, 29).

<sup>15</sup> In tema di presupposti soggettivi della fallibilità, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la nozione d'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c., nel testo conseguente la modifica introdotta con il d.lgs. n. 228 del 2001, ha determinato un notevole ampliamento delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto mediante il richiamo alle attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il

stata superata, a seguito della novella del 2011, una nozione «fondiaria» dell'attività agricola, «basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero», per evitare il fallimento l'imprenditore ha l'onere di provare la principalità dell'attività<sup>16</sup>.

In tal guisa, l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postula la dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2135 c.c., prova quest'ultima, giammai, fornita nel caso di specie dall'imprenditore fallito, il quale si è limitato ad allegare il mutamento dell'attività mediante l'avvenuta iscrizione nel Registro delle imprese<sup>17</sup>.

Ed, ancora, il comportamento del debitore sarebbe, altresì, censurabile sotto l'ulteriore profilo della mancata richiesta autorizzazione agli organi della procedura per il compimento di un atto di amministrazione palesemente straordinario.

In seguito al deposito di una domanda di concordato preventivo, con riserva di presentare la proposta e il piano, ai sensi dell'art. 161, comma 6, legge fall., l'imprenditore, come noto, può compiere solamente atti di ordinaria amministrazione ovvero gli atti di straordinaria amministrazione, se urgenti e se autorizzati dettagliatamente dal Tribunale, sentito il parere del commissario giudiziale.

La Suprema Corte ha individuato i criteri utilizzabili per una corretta qualificazione dell'atto<sup>18</sup>; il parametro essenziale è la conseguenza che l'atto provoca sul patrimonio dell'impresa: sono qualificabili di ordinaria amministrazione tutti gli atti di «comune gestione» e quelli che – ancorché comportanti una spesa – migliorino o siano funzionali a conservare il patrimonio dell'impresa; al contrario, ricadono nei confini della straordinarietà gli atti che riducano il patrimonio o lo gravino di pesi o vincoli, cui non corrispondano acquisizioni di utilità<sup>19</sup>.

In tale direzione, non sembra si possa ipotizzare che l'atto, diretto a mutare un'attività da commerciale in agricola, con conseguente cancellazione dalla sezione ordinaria del Registro delle imprese ed iscrizione in quella speciale sia un atto di ordinaria amministrazione; al contrario, proprio il regime disciplinare tutt'ora

---

terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica antecedente. Ne consegue che ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma. (Nella fattispecie, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari) (Cass. Sez. I Civ. 10 dicembre 2010, n. 24995, in *Riv. dir. agr.*, 1, 2011, 3, con nota di MAGNO).

<sup>16</sup> Cass. Sez. I Civ. 19 aprile 2016, n. 16614 cit.

<sup>17</sup> L'esonero dall'assoggettamento alla procedura fallimentare dell'imprenditore agricolo non può ritenersi incondizionato, venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135 c.c., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura; con la precisazione che d'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali e agricole e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell'art. 2135, comma 3, c.c., è rimesso al giudice di merito, restando insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici; e va negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale, pur se debba ritenersi superata una nozione meramente «fondiaria» dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero (cfr. Cass. Sez. I Civ. 26 settembre 2018, n. 23158, in *dejure*).

<sup>18</sup> La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14713, pubblicata il 29 maggio 2019, nel confermare che i crediti sorti in ragione del compimento di atti amministrativi - purché legittimi - risultino prededucibili per effetto di una «specifica disposizione di legge» - si fa riferimento all'art. 161, comma 7, legge fall. -, ha precisato quali siano i criteri da utilizzare per la corretta qualificazione dell'atto, al fine di comprendere se quest'ultimo necessiti o meno di autorizzazione del Tribunale.

<sup>19</sup> Innovando rispetto al passato, la giurisprudenza ha osservato che il giudizio sull'ordinarietà dell'atto non può prescindere dal considerare la natura - con continuità aziendale ovvero liquidatoria - del concordato preventivo e la coerenza dell'operazione con la situazione dell'impresa: un atto che potrebbe essere valutato di ordinaria amministrazione nell'ipotesi di continuità potrebbe essere qualificato di straordinaria amministrazione laddove la procedura sia liquidatoria. A tal fine, la Suprema Corte ha ribadito che, per apprezzare correttamente la legittimità dell'atto compiuto, la prospettiva del concordato non possa mai essere «completamente "in bianco", essendo necessaria, sin dal momento del deposito della domanda una (seppur minima) *discovery* sulla proposta che si intenda presentare nei termini concessi dal tribunale» (Cass. Sez. I Civ. 29 maggio 2019, n. 14713, in *Diritto & Giustizia*, 23 ottobre 2019).

differente tra le suddette imprese non lascia dubbi sulla configurazione della straordinarietà di un atto volto, seppure indirettamente, a sottrarre il patrimonio dell'impresa alla massa dei creditori.

Alla luce delle considerazioni, dapprima esposte, non si potrebbe non condividere quanto statuito dalla Suprema Corte in ordine alla conferma della declaratoria di fallimento, la quale sarebbe stata, invero, comunque, possibile secondo quanto espressamente statuito dall'art. 10, legge fall.

Ed, infatti, pur prescindendo dai profili sopra delineati relativi per un verso, al mutamento dell'attività da commerciale in agricola, in pendenza di una iniziativa concordataria *ex* art. 161, comma 6, legge fall. ed in assenza di un'espressa autorizzazione ai sensi del comma 7 della medesima disposizione e per altro verso, alla mancata allegazione di elementi probatori idonei a dimostrare l'effettiva attività svolta da parte dell'impresa, il chiaro tenore letterale dell'art. 10, legge fall.<sup>20</sup>, secondo cui è consentito dichiarare il fallimento di un soggetto che si sia cancellato dal registro delle imprese, allorché l'insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cancellazione o entro l'anno successivo, non avrebbe consentito all'imprenditore dapprima commerciale (e solamente in un secondo ed immediatamente prossimo momento agricolo) di andare esente dalla procedura fallimentare.

Ad una medesima conclusione, si sarebbe giunti in applicazione anche di quanto statuito nel comma secondo dell'art. 10, il quale, pur facendo salva, con riferimento all'imprenditore individuale, la facoltà di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività di impresa da cui far decorrere il termine annuale, in realtà, attribuisce siffatta legittimazione, non già al debitore, ma con l'obiettivo ben preciso di tutelare i terzi<sup>21</sup>, esclusivamente al creditore istante ed al pubblico ministero<sup>22</sup>.

A tal riguardo, concedere la possibilità di dimostrare il mutamento di attività in un momento diverso rispetto a quello di registrazione e, dunque, di negare a posteriori la fallibilità, sulla base di elementi che rientrano nella sfera decisionale dell'imprenditore, si porrebbe in violazione al principio di affidamento dei terzi, imponendo a questi ultimi l'onere, ad ogni modo gravoso, di verificare, oltrepassando il dato formale del registro delle imprese (oggetto sociale), quale attività la propria (potenziale) controparte stia effettivamente svolgendo.

### 3. - *Il contesto di riferimento sulla fallibilità dell'impresa agricola ed il relativo onere probatorio.* Per quanto concerne

<sup>20</sup> Sul contenuto dell'art. 10, legge fall., interessante la pronuncia Cass. Sez. I Civ. 19 giugno 2019, n. 16511, in *www.ilcaso.it*, la quale statuisce che la trasformazione eterogenea di una società di capitali in comunione di azienda, ai sensi dell'art. 2500 *septies* c.c., non preclude la dichiarazione del fallimento della medesima società entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese, trattandosi pur sempre di un fenomeno successorio tra soggetti distinti. Ed, ancora, ottenuta la cancellazione dal Registro delle imprese, l'imprenditore individuale può essere dichiarato fallito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, legge fall., fino a quando non sia decorso un anno dal suo completo e assoluto ritiro dall'attività economica, che non può dirsi ancora realizzato quando siano state poste in essere operazioni anche di tipo meramente liquidatorio, purché tali da rivelarsi come manifestazioni della detta attività (Cass. Sez. I Civ. 21 dicembre 2018, n. 33349, in *www.ilcaso.it*).

<sup>21</sup> L'iscrizione e la cancellazione dell'imprenditore dal Registro delle imprese «assolvono ad una comune funzione di pubblicità nell'interesse esclusivo dei terzi, ai quali è in tal modo consentita l'aggiornata cognizione dello stato e dell'attività dell'impresa, con la quale intraprendano contatti commerciali». La disciplina in esame costituisce dunque espressione di tale esclusiva tutela, rispetto alla quale l'imprenditore si trova in una posizione antitetica, per la ragione che, «se gli fosse consentito di dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale rispetto a quella risultante dalla cancellazione presso il registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi sarebbe del tutto vanificata» Cass. Sez. I Civ. 15 marzo 2016, n. 5096, in *ilfallimentarista.it*, 2016, 16 marzo.

<sup>22</sup> L'art. 10, legge fall., come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, nel prevedere la possibilità per il solo creditore e per il P.M., ma non per l'imprenditore, di provare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività d'impresa, ai fini della decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento, non si pone in contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., atteso che, se fosse consentito all'imprenditore dimostrare una diversa e anteriore data di effettiva cessazione dell'attività imprenditoriale, rispetto a quella della cancellazione dal Registro delle imprese, la tutela dell'affidamento dei terzi ne risulterebbe vanificata (Cass. Sez. VI Civ. 26 ottobre 2018, n. 27288, in *www.unijuris.it*). Per quanto riguarda il secondo punto, il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10, legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal Registro delle imprese, perché «solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente» (Cass. Sez. VI Civ. 21 maggio 2012, n. 8033, in *www.ilcaso.it*).

il merito, la questione decisa dalla Corte di cassazione ritorna – seppure *a contrario* essendo chiamata a pronunciarsi, per l'appunto, sulla legittima trasformazione, in pendenza di un concordato in bianco, di una impresa da commerciale in agricola – su un tema assai dibattuto nel panorama giuridico: l'ampliamento dei soggetti fallibili ed, in particolare, la fallibilità o meno dell'impresa agricola<sup>23</sup>, il quale offre, invero, notevoli spunti di riflessione in ordine a differenti profili.

In primo luogo, la lettura delle numerose pronunce giurisprudenziali<sup>24</sup>, aventi ad oggetto l'accertamento sulla natura delle attività esercitate dalla singola impresa, lascia avvertire una notevole difficoltà nella individuazione di un criterio oggettivo, il quale si presti ad essere impiegato costantemente nelle diverse ipotesi concrete; problematicità, aggravata, tra l'altro, dal crescente allargamento delle attività qualificabili alla stregua di attività agricole<sup>25</sup>.

Al contempo, la circostanza che la riforma *in itinere* attribuisca – o almeno così sembrerebbe dalla lettura degli obiettivi perseguiti – una funzione differente alle procedure concorsuali ed, in particolar modo, alla c.d. liquidazione giudiziale potrebbe persino lasciar intravedere nell'impossibilità per l'impresa agricola di accedere a queste ultime<sup>26</sup> non già la sottoposizione ad un regime di favore – come usualmente considerato<sup>27</sup> – ma, semmai, di sfavore.

<sup>23</sup> Il tema sulle ragioni di esclusione dell'impresa agricola dalla sottoposizione al fallimento è stato ampiamente trattato in letteratura. Si veda nota 1. Si richiamano altresì L. COSTATO, *Imprenditore agricolo, novità codicistiche e polemiche*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 1, 99 ss.; E. GUADAGNO, *Fallimento e impresa agricola: un percorso legislativo tormentato. Il caso italiano e quello francese*, in questa Riv., 2012, 305; R. MARINO - M. CARMINATI, *Le soluzioni negoziali della crisi dell'imprenditore agricolo*, in *Fall.*, 2012, 633 ss.; G. RAGUSA MAGGIORE, *L'impresa agricola ed i suoi aspetti di diritto commerciale e fallimentare*, Napoli, 1964, 170 ss.; A. JANNARELLI, *Impresa agricola e fallimento*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2012, 2-3, 81; G. CALABRIA - G. MURGIDA, *Sulla non assoggettabilità dell'impresa agricola al fallimento: motivi che giustificano una scelta legislativa*, in *giustiziacivile.com*, 16 gennaio 2019; G. IVONE, *L'impresa agricola nelle procedure concorsuali alla luce della legge delega n. 155 del 2017*, *ivi*, 4 gennaio 2018; F. PRETE, *La gestione della crisi dell'impresa agricola nei recenti tumultuosi interventi legislativi*, in *Riv. dir. agr.*, 2012, 1, 139; ID., *Brevi riflessioni in tema di gestione della crisi dell'impresa agricola alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in *Agr. ist. Merc.*, 2012, 2-3, 97-111; E. SABATELLI, *Il precario ingresso dell'impresa agricola nella legge fallimentare*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, 2, 71; A. CARROZZA, *Problemi e mezzi del risanamento delle imprese agricole in dissesto*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, 390; M. AMBROSIO, *Sulla «fallibilità» dell'impresa agricola*, in *Dir. agroal.*, 2020, 213-228; A. GERMANÒ, *Manuale di diritto agrario*, VIII ed., Torino, 2016, 10 ss., il quale, nell'elencare le diversità esistenti tra impresa agricola ed impresa commerciale, individua come primo elemento differenziale quello della produzione, sul presupposto che l'attività commerciale «esprime un'attività di intermediazione tra produttori e consumatori o tra la massa dei lavoratori e la massa dei consumatori, mentre la caratteristica dell'agricoltura è data dal fatto che l'agricoltore non compra ciò che poi venderà (...) ma produce direttamente ciò che poi immetterà nel mercato»; ulteriore elemento è quello relativo alla commercializzazione dei prodotti, giacché quella dei prodotti agricoli «è caratterizzata da fattori ingovernabili da parte dell'uomo, o perché imprevedibili o perché insormontabili; dominata dai rischi ambientale e biologico della produzione; fatta di vischiosità per la stagionalità e deperibilità dei prodotti, per la difficoltà di riconversione della produzione, per il particolare regime di circolazione dei fondi rustici; rappresentata da una miriade di piccole-medie imprese contrapposte a grandi industrie di trasformazione o ad oligopoli commerciali; condizionata dalle specifiche leggi economiche del mercato dei prodotti agricoli che collegano la fragilità del settore agricolo al meccanismo stesso del progresso tecnologico, dello sviluppo economico e del benessere».

<sup>24</sup> Numerose sono le pronunce giurisprudenziali aventi ad oggetto l'allargamento o meno della procedura fallimentare anche alla impresa agricola. In via esemplificativa, si vedano le più recenti Trib. Mantova 25 novembre 2021, in *Riv. dott. comm.*, 2022, 1, 112; Cass. Sez. VI Civ. 21 gennaio 2021, n. 1049, in *Giust. civ. Mass.*, 2021; Trib. Rimini 15 dicembre 2020, in *Redazione Giuffrè*, 2021; App. Perugia 16 novembre 2020, n. 507, *ivi*, 2021; App. Salerno 23 settembre 2020, n. 1039, *ivi*, 2021; Cass. Sez. I Civ. 8 novembre 2019, n. 28984, in *Giust. civ. Mass.*, 2019; Cass. Sez. I Civ. 24 marzo 2011, n. 6853, in *Guida al diritto*, 2011, 26, 64; App. Palermo 13 marzo 2019, in *Riv. dott. comm.*, 2019, 2, 306.

<sup>25</sup> In dottrina si vedano E. CATERINI, *Dall'impresa agricola all'impresa agronomica. Per una rilettura dell'art. 2135 c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 1998, 4, 733; N. RICOLLI, *L'impresa agricola sociale verso nuove forme di attività connesse*, in questa Riv., 2019, 3.

<sup>26</sup> Sulla spinta delle riflessioni europee sulla importante remissione nel mercato anche dell'impresa agricola, quest'ultima alla stessa stregua degli imprenditori sotto soglia, nonché delle *start up*, è stata oggetto dell'intervento legislativo volto a garantire la fuoriuscita dal sovraindebitamento. In tal senso, l. 27 gennaio 2012, n. 3, recante *Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*, come modificata dal d. l. 18 ottobre 2012, n. 179 ed in seguito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176 (G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020), sino alle disposizioni in materia di sovraindebitamento del codice della crisi hanno predisposto un sistema atto a far rientrare nel circuito economico i soggetti interessati dal sovraindebitamento.

<sup>27</sup> V. BUONOCORE, *Il «nuovo» imprenditore agricolo, l'imprenditore ittico e l'eterogenesi dei fini*, in *Giur. comm.*, 2002, 1, 1, secondo il quale «il concetto di impresa come organismo economico è unico e l'agrarità non può essere motivo di trattamenti differenziati che non abbiano una sostanza ed una motivazione. Il che significa che l'impresa agricola, come del resto l'impresa commerciale,



Il nuovo Codice della crisi sembrerebbe, infatti, delineare un sistema in cui, ogni qualvolta, l'interesse della massa entri in conflitto con altri interessi, se non soccombe<sup>28</sup>, comunque, si plasma in modo diverso da come ci si potrebbe aspettare; un sistema che, disdegnata l'atavica concezione della procedura fallimentare come procedura meramente esecutiva<sup>29</sup>, la qualifica come una procedura complessa avente al proprio epicentro l'impresa, non più mero operatore economico del mercato, ma centro gravitazionale di interessi.

Emerge l'idea di una gestione sostenibile della crisi, la quale, abbandonata l'azione basata sul metodo autopotico, ne privilegia una fondata sul *real time action* che si muove dall'effettiva situazione in cui versa

---

può essere destinataria di agevolazioni giustificate dal settore merceologico e compatibili con il regime di libera concorrenza, ma questo discorso è diverso rispetto a quello della necessità di osservare il principio della parità di trattamento a fronte di situazioni uguali: la pubblicità, la contabilità, la capacità, la sanzionabilità degli stati di decozione e la rappresentanza costituiscono istituti alla base dei quali non può esservi una *ratio* diversa a seconda del settore merceologico in cui l'impresa opera».

<sup>28</sup> Per un verso, l'ampliamento delle ipotesi di esenzione della revocatoria fallimentare, da sempre strumento cardine di tutela della parità di trattamento e per altro verso, le innumerevoli deroghe introdotte (basti pensare all'istituto della già citata garanzia finanziaria, all'istituto, di recente introduzione, del pegno mobiliare non possessorio, all'introduzione dell'art. 48 *bis* del Testo unico bancario) consegnano un quadro in cui si assiste ad una vera e propria crisi della *par condicio creditorum*.

<sup>29</sup> La concezione della procedura fallimentare alla stregua di una mera procedura esecutiva rinviene la sua giustificazione nella evoluzione della concezione del rapporto obbligatorio, inteso, non tanto dal punto di vista strutturale, ma, piuttosto, nel suo aspetto funzionale ed, in tale direzione, nella sua intrinseca connessione con la responsabilità patrimoniale e con gli strumenti predisposti dall'ordinamento per la sua realizzazione. Si possono distinguere diverse teorie: quelle che, alla stregua di un diritto reale considerano l'obbligazione come diritto su una o più cose; assoggettamento del patrimonio del debitore all'attuazione coattiva, al dover ricevere, da parte del creditore (teorie patrimoniali) (per tutti si veda R. NICOLÓ, *L'adempimento dell'obbligo altrui*, Milano, 1936, 77 ss.) e quelle che individuano nel comportamento del debitore, ossia nel suo dover prestare, l'oggetto del rapporto obbligatorio, benché anche queste ultime finiscano per ridurre il bene, seppur derivante dal comportamento del debitore, quale oggetto del rapporto (teorie personali) (per tutti si veda M. GIORGIANNI, *L'obbligazione: la parte generale delle obbligazioni*, Milano, 1968, 234 ss.) Secondo la prima impostazione, il soggetto creditore si troverebbe in una situazione di aspettativa della prestazione tutelata dal patrimonio del debitore (E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, Milano, 1954, 28 ss. e prima ancora G. PACCHIONI, *Il concetto dell'obbligazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1924, 209 ss., secondo il quale debito e responsabilità si potrebbero rappresentare con dei termini correlati.). Al contrario, i fautori delle teorie personali considerano il diritto di credito come un vero e proprio diritto soggettivo del creditore ad ottenere (e si realizza in tal modo il suo interesse) la prestazione dal soggetto debitore (L. BARASSI, *La teoria delle obbligazioni*, vol. 1, Milano, 1948, 9 ss.). È proprio a tal riguardo che si inserisce il dibattito sulla responsabilità patrimoniale se, cioè, quest'ultima, debba essere considerata un elemento strutturale dell'obbligazione oppure un suo elemento esterno. Sotto l'influenza della dottrina tedesca (K. AMIRA, *Nordgermanisches Obligationenrecht*, Leipzig, 1882; A. BRINZ, *Obligatio und Haftung*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 1886, 371 ss.; C. GANGI, *Debito e responsabilità. Riassunto e valutazione critica della dottrina tedesca*, in *Studi sassaresi*, 1921, 178 ss.), la quale reputa elementi dell'obbligazione il debito e la responsabilità, le teorie patrimoniali ritengono che la responsabilità sia certamente da collegare all'obbligazione e motivano un tale assunto, attraverso l'esempio di quelle obbligazioni, in cui vi sia la responsabilità, ma non il debito come, ad esempio, l'ipoteca per debito altrui oppure, mediante quelle forme obbligatorie in cui vi sia il debito, ma non la responsabilità, come nell'ipotesi di un'obbligazione naturale. In tal guisa, per il creditore la soddisfazione potrebbe avvenire integralmente anche con il risarcimento del danno e, non solamente, con la prestazione originale (E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, cit., 32 ss. *Contra* F. MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, Milano, 1959, 22 ss.). Viceversa per le teorie personali, anche se il debito e la responsabilità non possano essere considerati l'uno scervo dall'altra [M. CANTILLO, *Le obbligazioni*, in W. BIGIARI (fondatore), *Giur. sist. di dir. civ. e comm.*, vol. 1 Torino, 1992, 32-35] e non esista alcuna obbligazione senza debito, la responsabilità sarebbe solamente un elemento eventuale ed esterno, ma non certamente strutturale (P. PERLINGIERI, *Dei modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento*, in V. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), *Comm. cod. civ.*, Bologna-Roma, 1975, 36) e da solo sufficiente, al contrario del comportamento del debitore, vero elemento costitutivo dell'obbligazione (G. ALPA, *Le stagioni del contratto*, Bologna, 2012, 42). Si giunse così, gradualmente, alla comune opinione che considera il rapporto obbligatorio costituito dall'interesse creditorio e dalla prestazione del debitore, quale mezzo per la soddisfazione di quest'ultimo (F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2007, 557). Conseguentemente, nell'ipotesi di mancato adempimento, troverebbe una sua giustificazione la possibilità di ricorrere alla coercibilità predisposta dall'ordinamento al quale all'inadempimento del debitore e, conseguentemente, all'insoddisfazione dell'interesse creditorio, sottopone il debitore, non più all'atavica usanza di rispondere con il proprio corpo, ma alle esecuzioni forzate o coattive del proprio patrimonio (A. DI MAJO, *L'esecuzione del contratto*, Milano, 1967; M.A. CATTANEO, *Diritto e forza*, Padova, 2005; S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Milano, 1935; E. GRAMBIATA, *Il concorso di creditori nell'espropriazione singolare*, Milano, 1938, 11, secondo il quale esecuzione e coazione non possono essere considerati separatamente, poiché non potrebbe esistere esecuzione, senza un potere coattivo che imponga al soggetto obbligato l'esecuzione).

l'impresa e seleziona la soluzione più soddisfacente, non solamente per le parti direttamente coinvolte, ma anche per tutti gli *stakeholder*, il tessuto economico produttivo e la comunità locale<sup>30</sup>.

Ad oggi, nella sentenza in oggetto, come in altre presenti nel panorama giurisprudenziale, si sottolinea come l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento postuli la prova – da parte di chi la invoca in ossequio all'art. 2697, comma 2, c.c. e del principio di vicinanza della prova – della sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività di commercializzazione dei prodotti agricoli esercitata nell'ambito di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., dovendosi segnatamente dimostrare che essa abbia come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo<sup>31</sup>.

L'esperienza giuridica registra numerosi approcci ermeneutici e giurisprudenziali, i quali rinvergono, dunque, i criteri di determinazione sulla fallibilità o meno di una impresa, in quelli che l'art. 2135 c.c. prevede quali presupposti per la qualificazione di una attività come agricola.

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento, si ritiene venga meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo<sup>32</sup>; più in particolare, lo svolgimento effettivo e diretto da parte dell'imprenditore dell'attività di cura del ciclo biologico vegetale o animale, costituisce presupposto indispensabile per l'esenzione dal fallimento, oppure allorquando le attività connesse assumano un ruolo prevalente e sproporzionato rispetto a quelle principali esercitate dalla medesima impresa<sup>33</sup>.

A tal riguardo, si profilano due indirizzi differenti: un primo volto ad escludere l'esenzione dal fallimento, allorquando l'oggetto sociale preveda l'esercizio di attività commerciale, sul presupposto che le società commerciali acquistino la qualifica di imprenditore commerciale sin dal momento della loro costituzione<sup>34</sup>. Secondo una prospettiva, diametralmente opposta ed invero maggioritaria, l'organizzazione

---

<sup>30</sup> A. JORIO, *Alcune riflessioni sulle misure urgenti: un forte vento di maestrale soffia sulla riforma!*, in *Dir. crisi*, 1° ottobre 2021; N. ABRIANI - G. SCOGNAMIGLIO, *Crisi dei gruppi e composizione negoziata*, *ivi*, 23 dicembre 2021; F. DI MARZIO, *Crisi, contratti e ristrutturazione*, *ivi*, 19 novembre 2021; S. PACCHI, *L'allerta tra la reticenza dell'imprenditore e l'opportunità del creditore. Dal codice della crisi alla composizione negoziata*, in *Il diritto fallimentare e delle società commerciali*, 2022, 3-4, 501 ss. la quale sottolinea come «nella consapevolezza che con la conservazione dell'impresa (o del solo complesso aziendale), si potessero più efficacemente tutelare sia il coacervo di valori che questa rappresenta (posti di lavoro, produzione di ricchezza, sviluppo, ecc.) che lo stesso creditore, il movimento riformatore del 2005 abbandonava l'impostazione sanzionatoria dell'insolvenza, conseguentemente attribuendo quella posizione di centralità fino ad allora detenuta dal fallimento agli strumenti giudiziali e stragiudiziali per la continuità. La transizione è stata portata a compimento dal Codice della crisi e dell'insolvenza che, espungendo il vocabolo fallimento e sostituendolo con liquidazione giudiziale, annulla la connotazione di disvalore con cui si additava all'insuccesso dell'attività imprenditoriale. Questo, come la malattia e la morte dell'individuo, fa parte della "vita" dell'impresa e deve essere valutato dal creditore fin dal momento in cui inizia un rapporto contrattuale, di modo che il momento dell'esteriorizzazione della crisi possa segnare l'apertura, non di conflitti e contrapposizioni, bensì di una collaborazione, *melius* di un solidarismo (...)».

<sup>31</sup> In giurisprudenza, si veda Cass. Sez. I Civ. 8 agosto 2016, n. 16614, cit. secondo la quale l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c., assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione *ex art.* 2135, comma 1, il corrispondente onere probatorio.

<sup>32</sup> In tal senso, App. Bologna 9 maggio 2011, n. 600, in questa Riv., 2011, 552, con nota di MEGHA; Trib. Forlì 10 aprile 2019, n. 119, in *iffallimentarista.it*, 8 gennaio 2020, con nota di PICCININI; Cass. Sez. I Civ. 6 marzo 2017, n. 5520, in *dejure.it*; Cass. Sez. I Civ. 24 agosto 2018, n. 21176, *ivi*; Trib. Udine 21 settembre 2012, in questa Riv., 2013, 476, con nota di GRASSO, secondo la quale la circostanza che una società non eserciti più direttamente l'attività agricola, ma abbia concesso in affitto, con contratto tutti i fondi rustici di cui è proprietaria con le attrezzature e i fabbricati agricoli *ivi* esistenti ad altra società, non muta l'oggetto sociale dell'attività, trasformandolo in oggetto di natura commerciale, dovendo essere in concreto verificato quale sia l'oggetto sociale esercitato dall'imprenditore del quale si chiede il fallimento.

<sup>33</sup> *Ex multis*, si vedano Cass. Sez. VI Civ. 21 gennaio 2021, n. 1049 cit.; Cass. Sez. I Civ. 19 aprile 2016, n. 16614 cit.; App. Salerno 23 settembre 2020, n. 1039, in *Redazione Giuffrè*, 2021; Cass. Sez. I Civ. 8 novembre 2019, n. 28984, in *Giust. civ. Mass.*, 2019; App. Palermo 13 marzo 2019 cit.; App. Bolzano 24 febbraio 2018, n. 25, in *Redazione Giuffrè*, 2018; Cass. Sez. I Civ. 16 gennaio 2018, n. 831, in *dejure.it*.

<sup>34</sup> Cass. Sez. I Civ. 26 settembre 2018, n. 23157, in *Giust. civ. Mass.*, 2018.

dell'impresa in forma societaria, così come le previsioni statutarie in ordine al suo oggetto sociale, sarebbero irrilevanti; al contrario, sarebbe necessaria un'indagine volta a provare la natura commerciale dell'attività svolta in concreto<sup>35</sup>, la quale, se esercitata anche solamente per qualche annualità ed anche nell'ipotesi in cui fosse sopravvenuta la sua cessazione<sup>36</sup>, comporterebbe la fallibilità dell'impresa<sup>37</sup>.

Le alternative ipotizzate invocano, come noto, statuti normativi differenti<sup>38</sup> là dove l'impresa commerciale, diversamente da quella agricola, è passibile di essere dichiarata fallita nel rispetto dei presupposti stigmatizzati dalla legge fallimentare, di guisa che la determinazione della natura dell'attività esercitata ed, in generale, dei confini definitivi dell'impresa agricola diviene punto nevralgico.

**4. - Il criterio di prevalenza quale «limite» delle attività agricole per connessione.** La complessità del tema è fonte, dunque, di altrettante sollecitazioni in ordine alla nozione stessa di impresa agricola, la quale, al di là del mutamento normativo, intervenuto ormai da oltre un ventennio, sul piano ermeneutico e giurisprudenziale, continua ad estendere il proprio perimetro<sup>39</sup>.

---

<sup>35</sup> Tra le tante dapprima richiamate si vedano, altresì Cass. Sez. I Civ. 13 luglio 2017, n. 17343, in *ilfallimentarista.it*, 2018, con nota di MAFFEZZONI; Trib. Rovigo 20 novembre 2014; Trib. Udine, 21 settembre 2012, in questa Riv., 2013, 476, con nota di GRASSO; App. L'Aquila 30 maggio 2011, in *dejure.it*, secondo cui la mera indicazione dell'oggetto sociale di un'attività imprenditoriale non può, infatti, essere indice univoco della natura giuridica dell'impresa, poiché è la concreta attività svolta che la qualifica, non la potenziale attività indicata sul piano meramente lessicale.

<sup>36</sup> Di recente, la Suprema Corte ne ha aggiunto un altro, affermando che «una volta accertato in sede di merito l'esercizio in concreto di attività commerciale, in misura prevalente sull'attività agricola contemplata in via esclusiva dall'oggetto sociale di un'impresa agricola costituita in forma societaria, questa resta assoggettabile a fallimento nonostante la sopravvenuta cessazione dell'esercizio di detta attività commerciale prevalente al momento del deposito di una domanda di fallimento a suo carico» (Cass. Sez. I Civ. 22 febbraio 2019, n. 5342, in *Guida al diritto*, 2019, 27, 5). Per altro verso, se la società commerciale che ha ad oggetto l'esercizio di un'attività agricola cessa tale attività, ma non svolge in concreto alcuna attività imprenditoriale, non può essere dichiarata fallita (Cass. Sez. I Civ. 1° settembre 2015, n. 17397, in *Diritto & Giustizia*, 2016, 20 luglio).

<sup>37</sup> Cass. Sez. I Civ. 22 febbraio 2019, n. 5342 cit. Nello stesso senso Cass. Sez. I Civ. 21 febbraio 2019, n. 5235, in *dejure.it*.

<sup>38</sup> Sulla nozione di impresa agricola vedano E. ROMAGNOLI, *L'impresa agricola*, in P. RESCIGNO (diretto da), *Trattato di diritto privato*, vol. XV, 2, Torino, 1986; ID., *Vitalità della nozione di impresa agricola. La disputa se l'impresa agricola sia impresa in senso tecnico*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, Padova, 2003, 209; L. COSTATO, *Per una storia del diritto agrario*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 1, 75; ID., *Imprenditore agricolo, novità codicistiche e polemiche retro*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, 1, 89; ID., *Dal codice del 1942 al terzo Congresso nazionale di diritto agrario (Dieci anni di dottrina agraristica)*, in *Riv. dir. agr.*, 2003, 1, 205; G. GALLONI, *Lezioni sul diritto dell'impresa agricola*, Napoli, 1980; A. GERMANÒ, *Riedizione della tesi della inesistenza della «impresa agricola» come impresa in senso tecnico: una critica*, in *Riv. dir. agr.*, 1993, 1, 351; A. JANNARELLI, *L'imprenditore agricolo e le origini del libro V del codice civile*, in *Quaderni fiorentini*, 2001, 511; ID., *La vicenda dell'impresa agricola*, in A. JANNARELLI - A. VECCHIONI, *L'impresa agricola*, Torino, 2009, 55. Ed. ancora, F. GALGANO, *Diritto commerciale. L'imprenditore*, Bologna, 1986; M. BIONE, *L'imprenditore agricolo*, in F. GALGANO (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, 2, Padova, 1979; F. CORSI, *Lezioni di diritto dell'impresa*, Milano, 1992; A. GENOVESE, *La nozione giuridica dell'imprenditore*, Padova, 1990; S. MAZZAMUTO (a cura di), *Impresa agricola e impresa commerciale: le ragioni di una distinzione*, Napoli, 1992; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988; ID., *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili privatistici*, in E. ROOK BASILE - S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Milano, 2010, 101 ss., la quale sottolinea come «la nozione generale di impresa consente di accogliere in essa realtà economiche tanto diverse tra loro, il dato normativo concorre, sul piano strutturale, a delinearne specificità e a determinare la frattura tra lo schema commerciale e quello agrario costruiti entrambi mediante diversi statuti: lo statuto commerciale, basato sul crescente potere di iniziativa svincolato dalla proprietà dei beni, ha fondato una disciplina del rischio di impresa proiettata sulla tutela dei creditori; lo statuto agricolo, basato sul collegamento tra proprietà economica, proprietà e rischio, proprietà e rispondenza patrimoniale, ha mantenuto una disciplina di rischio ancorata al tradizionale ordine consacrato nella responsabilità patrimoniale».

<sup>39</sup> La nozione di impresa rinviene le proprie basi storiche per un verso, nel Codice di commercio francese del 1807 e, dunque, in quella che era la differenza tra commerciante ed atti di commercio; per altro verso, nel Codice di commercio tedesco e nella proficua elaborazione dottrinale del *Unternehmen*. Ed, infatti, l'art. 1 del Codice di commercio francese definiva il commerciante come colui che facesse degli atti di commercio la sua professione abituale sì che una tale definizione implicava necessariamente una classificazione degli atti di commercio. A tal riguardo, la dottrina era solita distinguere atti di commercio assoluti, ossia quelli che, a prescindere da chi fossero compiuti, erano qualificati come commerciali proprio dal codice (artt. 631-638) e atti di commercio relativi, per tali intendendosi, invece, quegli atti per cui era necessario verificare la ragione del loro compimento ossia era indispensabile comprendere se il soggetto li avesse posti in essere come privato, mosso da esigenze personali, o come

Nel quadro normativo vigente, l'art. 2135 c.c.<sup>40</sup>, come modificato dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, definisce l'imprenditore agricolo come colui che eserciti la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l'allevamento di animali, per tali intendendosi le attività dirette alla cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso. Al contempo, qualifica, altresì, agricole per connessione le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, le quali siano svolte dallo stesso imprenditore agricolo, esercente le attività principali e abbiano ad oggetto i prodotti ottenuti prevalentemente dalle sopraccitate attività dirette<sup>41</sup>.

Al tradizionale criterio di collegamento con il fondo<sup>42</sup> è stato, dunque, sostituito il (diverso e maggiormente ampio) criterio della cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria di esso<sup>43</sup>; sì da qualificare direttamente come agricola ogni attività che agisca, totalmente o parzialmente, nel ciclo vitale di piante e

---

commerciantе. Il Codice di commercio francese ha influenzato la codificazione italiana del 1865 anche se dottrina e giurisprudenza riuscirono ad introdurre rilevanti elementi di novità, sì da non considerare l'impresa come singoli atti di commercio ma come un complesso di operazioni [L. BORSARI, *Codice di commercio del Regno d'Italia annotato*, Torino, 1868, 54; U. MANARA, *Gli atti di commercio secondo l'art. 4 del vigente Codice commerciale italiano*, Torino, 1887, 40; E. MASÈ-DARI, *Atti di commercio*, in *Il Digesto italiano*, IV (1893-1899), 202 ss.] come «un organismo economico, il quale pone in opera gli elementi necessari per ottenere un prodotto destinato allo scambio, a rischio dell'imprenditore» (C. VIVANTE, *Trattato di diritto commerciale*, Torino, 1902, 110). Sarà, poi, merito della dottrina tedesca la nascita della concezione d'impresa come organizzazione unitaria di persone, beni energie, rapporti giuridici, e via discorrendo, tutti volti al perseguimento del medesimo scopo economico. Al contempo, in Italia, si dovrà attendere il pensiero di Lorenzo Mosca, il quale permeato dalla concezione tedesca di impresa, finalmente sostituirà agli atti l'organizzazione; al singolo individuo la comunità, alla proprietà l'impresa (L. MOSSA, *Trattato del nuovo diritto commerciale secondo il codice civile del 1942*, vol., *Il libro del lavoro. L'impresa corporativa*, Padova, 1942-1958, 178).

<sup>40</sup> Secondo quanto statuito dall'art. 2135 c.c. l'imprenditore agricolo è «colui che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge».

<sup>41</sup> Tale definizione è stata, altresì, ampliata dal d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il quale ha accordato siffatta qualificazione alle società personali, cooperative e di capitali a determinate condizioni ossia che un socio nelle società di persone, o un quinto dei soci nelle società cooperative, ovvero almeno un amministratore nelle società di capitali, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale<sup>41</sup>; che l'oggetto sociale preveda l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'art. 2135 c.c. e che la ragione o la denominazione rechino la dizione di «società agricola». Sulla modifica dell'art. 2135 c.c., si vedano L. COSTATO, *La nuova versione dell'articolo 2135 c.c. e la Corte di cassazione*, in *Riv. dir. agr.*, 2004, 1, 3; S. CARMIGNANI, *La qualificazione giuridica del vivaista tra vecchio e nuovo art. 2135 c.c.*, *ivi*, 2003, 2, 202; M. GOLDONI, *L'articolo 2135 del codice civile*, in L. COSTATO - E. ROOK BASILE, *Trattato di diritto agrario*, Padova, 2003, 188; E. CASADEI, *Modifiche alla legge 3 maggio 1982, n. 203*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 1, 288; L. COSTATO - L. RUSSO, *Corso di diritto agrario italiano e comunitario*, Milano, 2008, 323; A. GERMANÒ, *Esercizio dell'attività di vendita*, in *Riv. dir. agr.*, 2002, 1, 275.

<sup>42</sup> Prima tutte quelle attività svincolate dal fondo, quale, ad esempio, le coltivazioni in serra, fuoriuscivano dall'applicazione della disciplina da quest'ultima predisposta, per rientrare nello statuto dell'imprenditore commerciale proprio perché repute attività di natura commerciale. In tal senso, M.V. DI CIÒ, *L'attività del vivaista come attività agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 1976, 1, 618; M. CASANOVA, *Impresa e azienda*, Torino, 1974, 104, il quale escludeva l'attività di giardinaggio in cui il fondo rimane estraneo; F. GALGANO, *L'imprenditore*, Bologna, 1980, 61, per il quale non dovevano rientrare nell'alveo delle attività connesse tutte quelle attività che, poiché dirette a produzioni «artificiali», non utilizzavano in nessun modo il fondo ma *tecniche che riproducono artificialmente, all'interno di stabilimenti, le condizioni che permettano ai vegetali di svilupparsi e dare i loro frutti*.

<sup>43</sup> Molto acceso fu il dibattito dottrinale sul ruolo rivestito dal fondo nella qualificazione di imprenditore agricolo: per un verso, c'era chi attribuiva alla terra e alle sue risorse naturali un ruolo essenziale (G.G. BOLLA, *Agricoltura*, in *Nuovo Dig. it.*, Torino, 1937, 272 ss.; M. BIONE, *Allevamento del bestiame, fondo, impresa agricola*, in *Riv. dir. civ.*, 1968, 1, 539); per altro verso, secondo una visione più moderna, chi negava l'esistenza, nella produzione agricola, di una centralità del fondo [C. LAZZARA, *Impresa agricola. Disposizioni generali*, in A. SCIALOJA - G. BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile, sub artt. 2135-2140*, Bologna, 1980, 45 ss.].

animali, al fine di favorirne lo sviluppo o garantirne la produzione o, addirittura, a prescindere dalla destinazione alimentare della produzione interessata<sup>44</sup>.

Con particolare riguardo alle attività agricole per connessione, ivi di maggiore interesse, è rimasto invariato il requisito soggettivo di identità tra esercente l'attività principale ed esercente l'attività secondaria; ma è mutato il requisito oggettivo, là dove al criterio di normalità è stato sostituito quello di prevalenza, del quale, però, non pare superfluo rilevare, il legislatore non abbia fornito alcuna definizione.

Nell'elencare le attività connesse, l'art. 2135 c.c. si esprime, invero, nel senso di qualificare come agricole tutte quelle attività rivolte alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, purché aventi ad *oggetto prodotti ottenuti prevalentemente* da una delle attività dirette<sup>45</sup>. Al contempo, sono ritenute agricole per connessione le attività di fornitura di beni o servizi, purché siano poste in essere mediante *l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*<sup>46</sup>.

In tal guisa, il criterio di prevalenza è menzionato due volte: in una prima accezione, l'espressione è riferita alla produzione (la c.d. prevalenza per prodotto); mentre, in una seconda applicazione, il suddetto criterio è riferito alle attrezzature e alle risorse (la c.d. prevalenza per attività)<sup>47</sup>.

Nell'applicazione, secondo una quasi unanime prospettiva dottrinale, si dovrebbe sempre far riferimento ad una prevalenza di tipo quantitativo in ipotesi di omogeneità merceologica ed, invece, introdurre una parametrizzazione economica dinanzi all'acquisto presso terzi di prodotti eterogenei, giacché, in tale ipotesi,

---

<sup>44</sup> In tal senso, si veda E. CASADEI - M. D'ADDEZIO, *La conformazione dell'attività agricola alle esigenze di tutela dell'ambiente e della salute*, in G. BIVONA (a cura di), *Atti del convegno*, Catania, 29-31 ottobre 1998, Milano, 2000, 84; F. ALBISINNI, *Profili di diritto europeo per l'impresa agricola. Il regime di aiuto unico e le attività dei privati*, Viterbo, 2005, 42, il quale sottolinea come per agricoltura oggi si intenda anche *l'attività di manutenzione del terreno agricolo, non necessariamente utilizzato per finalità produttive*.

<sup>45</sup> Sono attività connesse non solamente le attività di alienazione e trasformazione dei prodotti agricoli, ma tutte le attività di produzione dei beni naturali e che, dunque, non sono oggetto di un'iniziativa economica indipendente; tali attività, infatti, sono tecnicamente legate a doppio filo alla produzione delle piante e degli animali. In tal senso si vedano G. OPPO, *Materia agricola e «forma» commerciale*, in *Scritti in onore di Francesco Carnelutti*, Padova, 1950, 1; A. GENOVESE, *Le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli esercitate dall'impresa nella società cooperativa*, in *Riv. dir. agr.*, 1995, 1, 3; S. MASINI, *Attività connesse o ausiliare dell'agricoltura: un caso limite*, in questa Riv., 2000, 321.

<sup>46</sup> Le attività connesse sono attività, dunque, per natura commerciali, le quali sono idonee a divenire agricole se rispettose di due requisiti: quello oggettivo riguardante la prevalenza dei prodotti propri rispetto a quelli provenienti da terzi o il prevalente utilizzo dei beni e servizi facenti parte della propria azienda; quello soggettivo, concernente la unisoggettività ossia l'esercente le attività agricole per connessione deve essere il medesimo di colui che esercita le attività dirette. La disposizione deve essere integrata con quanto statuito dall'art. 1, comma 2, d.lgs. N. 228/2001, secondo cui «*si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135, c.c., (...), prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico*». In tal senso, A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, in questa Riv., 2001, 514; *contra*, E. CASADEI, *Nuove riflessioni sulla nozione giuridica di agricoltura*, in *Quaderni dei georgofili*, Firenze, 1998, 127.

<sup>47</sup> Sul piano ermeneutico e giurisprudenziale, la prevalenza è stata, a sua volta, interpretata secondo due diversi significati, giacché per un verso, è stata ancorata a profili di tipo quantitativo, nel senso di accertare se il bene finale sia prodotto mediante l'impiego prevalente di prodotti della propria impresa agricola rispetto a quelli provenienti da terzi; mentre, per altro verso, si è tradotta in un significato di tipo reddituale-valoriale, il quale rinvia alla prevalenza dell'attività da cui derivi la maggior fonte di guadagno. In tale ipotesi, la condizione di prevalenza andrà verificata confrontando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola principale ed il costo dei prodotti acquistati da terzi; sarà necessario, però, che, sui prodotti acquistati dai terzi, intervenga, comunque, una attività di manipolazione o di trasformazione (Cass. Sez. V Civ. 10 aprile 2015, n. 7238, in [www.osservatorioagromafie.it](http://www.osservatorioagromafie.it)) e che i prodotti, così realizzati, rientrino nella tipologia di appartenenza dei beni ottenuti dalla trasformazione dei prodotti propri (Cass. Sez. V Civ. 22 aprile 2016, n. 8128, *invi*). Ed, infatti, è bene ricordare che un'attività connessa, per essere considerata tale, non deve, comunque, alterare la natura dell'attività agricola *ex se* e questo sia dal punto di vista della coerenza merceologica sia per quanto concerne lo scopo dell'impresa, dovendo rimanere pur sempre agganciata ad un comparto agricolo e non deviato verso un'attività di trasformazione, produzione che si allontani troppo dall'attività primaria. In tal senso, A. ROCCHI - L. SCAPPINI, *La misurazione della prevalenza nelle attività connesse «di produzione» in agricoltura*, in *Fisco*, 9, 2017, 852, ed ancora, L. SCAPPINI, *Attività connesse in agricoltura: requisiti e limiti*, in *il Fisco*, Milano, 2015, 736.

diverrebbe impossibile porre a confronto quantità relative a beni di specie diversa<sup>48</sup>.

**5. - Spunti critici sul criterio di prevalenza: per una prevalenza quali-quantitativa.** La fallibilità o meno dell'impresa agricola sembrerebbe, dunque, ancorata ad una valutazione di tipo oggettivo, giacché sarebbe affidata all'accertamento sulla natura delle attività effettivamente svolte, compiuto secondo un criterio di prevalenza per prodotto, in ipotesi di omogeneità di produzione o conformemente ad una prevalenza di tipo reddituale dinnanzi ad una produzione eterogenea.

Eppure, la prospettata netta separazione del profilo quantitativo da quello qualitativo è, forse, capace di suscitare alcune incongruenze sino al punto da poter divenire, in determinate ipotesi, ragione di vere e proprie disuguaglianze<sup>49</sup>. È sufficiente riporre attenzione, in via esemplificativa, alla fattispecie nella quale due imprenditori, siti in due località diverse siano sottoposti, al fine di produrre il medesimo bene finale, a diversi costi di acquisto delle materie prime; l'applicazione del solo aspetto quantitativo, scevro dalla componente economico-qualitativa, potrebbe condurre ad una differente qualificazione delle suddette attività, con notevole pregiudizio per l'imprenditore le cui attività fossero sottoposte alla qualificazione di attività di impresa commerciale.

Non sembra, quindi, avventato ritenere che la netta divaricazione tra il profilo quantitativo e quello qualitativo non sia una soluzione auspicabile e, anzi, sembrerebbe quasi del tutto irrazionale. D'altronde, elementi probanti, in tal senso, sovengono da quelle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, per le quali la connessione derivasse dalla utilizzazione prevalente delle attrezzature o risorse, già facenti parte del compendio aziendale, quali, ad esempio, le attività agro-turistiche<sup>50</sup>.

Al di là dei dubbi che potrebbero sorgere dalla rimessione, in siffatta ipotesi, alle singole Regioni della scelta dei criteri qualificativi di una attività come agrituristica nonché della parametrizzazione del criterio di prevalenza al monte ore impiegato per l'espletamento delle attività agroturistiche<sup>51</sup>, ciò che rileva in questa

<sup>48</sup> Nell'interpretazione del criterio della prevalenza, la dottrina suggerisce di restringere la comparazione ai prodotti omogenei, appartenenti al medesimo comparto economico, sulla scorta di quanto già avvenuto in passato in tema di imposte indirette nel T.U. d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 29, nella parte in cui prevedeva che i prodotti ottenuti dall'esercizio normale dell'agricoltura provenissero per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso. In tal senso, A. GERMANÒ, *L'impresa agricola*, cit.; F. PREZIOSI, *Il regime fiscale delle attività agricole connesse*, in *Corr. trib.*, 2004, 3654, secondo il quale «la prevalenza può essere misurata in termini di quantità o di valore: il primo parametro può essere utilizzato se i beni da porre a confronto risultano omogenei (ad esempio trasformazione in marmellate di mele prodotte e mele acquistate). Se, invece, i beni non sono omogenei, il criterio più idoneo è quello del valore (ad esempio, trasformazione in marmellate di mele prodotte e pere acquistate da terzi)».

<sup>49</sup> A. ROCCHI - L. SCAPPINI, *La misurazione della prevalenza nelle attività connesse «di produzione» in agricoltura*, cit., 852, i quali hanno esemplificato i costi che i due viticoltori dovrebbero sostenere per produrre rispettivamente il Chianti ed il Valpolicella, ottenuto dalla combinazione dell'uva di tre vitigni differenti. *Contra* S. BARUZZI, *Reddito agrario: prevalenza della materia prima in senso fisico quantitativo e non economico*, in *Fisco*, 35, 2017, 3378, il quale commentando l'ordinanza della Corte di cassazione (Sez. trib.) 21 luglio 2017, n. 18071 sottolinea come la Suprema Corte abbia dato una risposta molto netta e favorevole alla ricorrente Agenzia delle Entrate sostenendo che la tesi fondata sulla differenza qualitativa delle varie uve utilizzate per la vinificazione incidente sul conseguente differente valore economico delle stesse, non trova alcun riscontro nel dettato normativo. La Suprema Corte, ha, infatti, evidenziato come il profilo qualitativo sia definito dalla norma esclusivamente con riferimento alla provenienza delle materie, nel senso che le stesse debbano provenire dal fondo o dagli animali sullo stesso allevati, senza che, per contro, assuma alcun rilievo la qualità e, quindi, il valore economico degli stessi, elementi completamente ignorati dal legislatore.

<sup>50</sup> L. FRANCIOSI - L. PAOLONI, *L'impresa agrituristica. Normativa comunitaria nazionale regionale*, Napoli, 1989; F. ALBISINNI, *Agriturismo tra legislazione e giurisprudenza: bilancio di una ricerca*, in F. ALBISINNI (a cura di), *Giudici e agriturismo. Casi per un repertorio*, Napoli, 1993, 9 ss.; C. REGOLOSI, *L'impresa agrituristica: status e possibilità di sviluppo*, Milano, 2008, 43.

<sup>51</sup> Con riferimento, ad esempio, alla legge regionale calabrese sull'agriturismo (l.r. 5 luglio 2016, n. 22 recante modifiche alla legge regionale n. 14 del 30 aprile 2009) i dubbi potrebbero, invero, sorgere dalla circostanza che quest'ultima, nell'indicare il monte ore oltre il quale una attività non potrebbe essere più qualificata come agrituristica, prende in considerazione tutte le attività esercitate dall'impresa agricola (sia attività dirette che attività per connessione) e che difficilmente il monte ore impiegato per l'esercizio dell'attività agrituristica potrebbe superare quello necessario per l'espletamento delle attività, ad oggi esercitabili, dalla medesima impresa agricola. Ancor più, perplessità potrebbero sorgere se si consideri che nella tabella indicata all'allegato A della predetta legge, nel computo del monte ore, non sono prese in considerazione tutte le attività che un'impresa agrituristica potrebbe potenzialmente porre in essere. Al contempo, anche il regolamento n. 2 del 2011 di attuazione della

sede è che proprio l'inserimento di tali attività nell'ambito agrario rappresenta una prima breccia verso la rimeditazione della prevalenza, laddove queste ultime sono ricondotte in ambito agrario<sup>52</sup>, non mediante un criterio di prevalenza esclusivamente e puramente quantitativa (ossia di utilizzazione prevalente delle materie prime prodotte dalla stessa impresa e, quindi, come una attività di mera somministrazione di pasti e bevande); ma secondo l'ulteriore parametro qualitativo<sup>53</sup>.

Traspare una evoluzione del sistema verso l'ampliamento delle frontiere dell'impresa agricola il quale scorge il proprio criterio formale in una differente interpretazione del criterio di prevalenza, intesa in modo più elastico, la quale, disdegnando il solo parametro quantitativo o puramente qualitativo, propende per una sua applicazione basata contemporaneamente a parametri quali-quantitativi da bilanciare secondo canoni di proporzionalità e ragionevolezza. Dal punto di vista funzionale, questo si traduce, probabilmente, nella consapevolezza che, nel corso degli ultimi anni, la realtà economico-sociale ha, sempre più, richiesto al territorio agricolo l'assolvimento, accanto alla primigenia funzione produttiva a scopi alimentari, di una pluralità di funzioni quali quella insediativa, ricreativa, paesaggistica, sociale<sup>54</sup>, protettiva e di salvaguardia dell'ambiente<sup>55</sup>.

L'impresa agricola si è andata progressivamente emancipando dalla sua tradizionale definizione e funzione, assumendo sempre più i contorni di una impresa agraria multifunzionale<sup>56</sup> secondo una tendenza,

---

legge regionale calabrese n. 14/2009, statuisce all'art. 4 in modo puntuale quali siano le attività agricole da prendere in considerazione ai fini del computo del monte ore senza, invero, inserire, però, le attività di manipolazione, conservazione, commercializzazione ma analizzando solamente quelle di trasformazione.

<sup>52</sup> Per una indagine oggettiva sulla natura agricola o commerciale delle attività agrituristiche si veda Cass. Sez. I Civ. 10 aprile 2013, n. 8690, in *Diritto & Giustizia*, 10, 2013, la quale sottolinea come ai fini della assoggettabilità a fallimento dell'impresa, l'indagine ai sensi dell'art. 1, legge fall., vada condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l'intero territorio nazionale, e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo.

<sup>53</sup> Ai fini della qualificazione agricola di tali attività si prendono, infatti, in considerazione anche l'utilizzazione delle dotazioni aziendali (ad es. i locali adibiti alla ricezione degli ospiti, le ulteriori risorse tecniche e umane dell'azienda), le quali non sostituiscono, ma si aggiungono al parametro quantitativo. Nell'ambito della disciplina dell'agriturismo in cui si ritiene comunemente che il riconoscimento della qualità agriturbistica dell'attività di ricezione ed ospitalità richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell'esistenza di un rapporto di connessione e complementarietà con l'attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest'ultima rispetto all'altra. Con la conseguenza che l'attività di «ricezione» e di «ospitalità» non deve essere prevalente rispetto all'attività agricola. In tal senso, si veda Cass. Sez. Lav. 11 agosto 2015, n. 16685, in *Agricoltura*, 5, 2017, 24, con nota di S. SERVIDIO, *Nell'agriturismo l'attività agricola prevale sull'ospitalità*, Cass. Sez. I Civ. 22 febbraio 2019, n. 5262, in *www.ilcaso.it*, Cass. Sez. I Civ. 10 aprile 2013, n. 8690, *ivi*. In tale direzione, interessante una pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui, «ai fini della qualificazione dell'attività come agriturbistica non deve aversi riguardo alla tipologia di fruitore della stessa, bensì al soggetto che la esercita, all'oggetto della prevalente connessione con l'attività agricola; pertanto, deve ritenersi che l'ospitalità di migranti presso agriturismi non privi tali strutture della loro qualificazione ricettivo-turistica e alberghiera» (Cons. Stato, Sez. V 6 ottobre 2018, n. 5745, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>).

<sup>54</sup> In tal senso, la l. 18 agosto 2015, n. 141 recante *Disposizioni in materia di agricoltura sociale*, prevede una serie di servizi di utilità generale rivolti all'esterno della compagine aziendale ossia servizi ricreativi per l'istruzione e la famiglia, servizi socio-sanitari e servizi d'inclusione sociale di lavoratori con disabilità o svantaggiati, nella legge dettagliati all'art. 2. Per una lettura più compiuta sul tema, si veda per tutti N. RICOLLI, *L'impresa agricola sociale verso nuove forme di attività connesse*, in questa Riv., 2019, 3, la quale evidenzia come la legge sull'agricoltura sociale abbia il pregio di aver allargato la nozione di attività agricola per connessione sino a ricomprendere la produzione di servizi che assumono una valenza sociale senza porre in termini generali alcun limite di prevalenza quantitativa delle attività sociali rispetto a quelle agricole. «Ciò implica che, interpretando congiuntamente l'art. 2 della legge n. 141/2015 e l'art. 2135 c.c., le attività sociali, se realizzate mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura, restano comunque all'interno del perimetro dell'articolo suddetto e della fattispecie oggetto del nostro esame».

<sup>55</sup> In tal senso, si vedano F. RATTO TRABUCCO, *Tutela dell'ambiente e diritti singoli*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2019, 8-9, 625 ss.; S. CARMIGNANI, *Agricoltura e ambiente, le reciproche implicazioni*, Torino, 2012, 6 ss.; E. PORCEDDU, *Agricoltura, biodiversità, biotecnologie*, in *Rendiconti Accademia Nazionale delle Scienze*, 2001, 25, 269 ss.; N. LUCIFERO, *Paesaggio, agricoltura e territorio. Nuovi modelli di tutela*, in E. ROOK BASILE - S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, cit. 159 ss.

<sup>56</sup> La multifunzionalità dell'agricoltura può essere definita come «la capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari, di varia natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla produzione di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale». In tal senso, Istituto Nazionale Economia Agraria, 2004. In dottrina si vedano *ex multis*, F. ALBISINNI, *Azienda multifunzionale*,

forse, ancor più accentuata dagli indirizzi ermeneutici che hanno consentito di ricondurre, altresì, in ambito agrario, le ulteriori attività produttive di energia elettrica da fonti rinnovabili e non solamente quelle più strettamente legate alla produzione (biomasse), ma anche quelle da fotovoltaico<sup>57</sup>.

**6. - Estensione del raggio operativo dell'impresa agricola multifunzionale. Creazione di uno statuto disciplinare autonomo?**

La sistematica articolazione delle attività imprenditoriali tende ad evidenziare una caratterizzazione fondata, più che sul criterio del rischio economico – imprenditoriale e delle relative esigenze di tutela –, su criteri funzionali – giova ribadire – più ampi; ché anzi, il criterio tradizionale potrebbe, in alcune occasioni, sembrare persino fuorviante rispetto ad alcune delle attività esercitate da parte della impresa agricola nonché con le funzioni perseguite, mediante l'esercizio di queste ultime.

L'evoluzione dell'impresa agricola sembra caratterizzata dall'utilizzazione dei fattori di produzione propri di una impresa agricola *tout court*, al fine di svolgere attività extra-produttive rispetto all'agricoltura, secondo indirizzi che connotano un'impresa sottoposta ad una funzione ben più ampia rispetto a quella tradizionale.

Senza pretesa di proporre alcuna catalogazione dogmatica e in via meramente descrittiva, tali attività si prestano ad essere raggruppate in tre macro categorie: una prima sembra ricomprendere le attività turistico-ricreative e commerciali, ovvero la vendita diretta; in una seconda area, sembrerebbero incluse tutte quelle attività, mediante le quali l'agricoltura svolge funzioni pubbliche, quali quella ambientale e paesaggistica, ovvero eroga servizi destinati alla collettività quali, a mero titolo esemplificativo, imboscamento di superfici agricole, prevenzione dell'erosione, realizzazione di elementi a valenza paesaggistica, ripristino e mantenimento di *habitat* naturali, promozione della biodiversità animale e vegetale. Infine, una terza categoria, potrebbe forse esporre una funzione prettamente sociale dell'agricoltura e la sua capacità di fornire servizi che si rivolgono alla società nel suo complesso; in tal senso, basti considerare l'offerta di servizi didattici, culturali, occupazionali nonché alle attività a scopo terapeutico-riabilitativo<sup>58</sup>.

---

*mercato, territorio. Nuove regole in agricoltura*, Milano, 2000; L. FRANCIOSI, *L'impresa agricola di servizi*, Napoli, 1988, 26-27.

<sup>57</sup> In seguito, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), con i commi 910, 912 e 913, ha disciplinato a regime l'attività di agro-energie, dopo l'intervento della Corte costituzionale che, con sentenza n. 66 del 24 aprile 2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005 - nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 66/2014 - e dell'art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). In particolare, il comma 910, nel sostituire il comma 423 della Finanziaria 2006, ha stabilito la tassazione forfettaria del reddito delle imprese agricole che producono energia elettrica e calorica da fonti agroforestali e fotovoltaiche. Dette attività continuano ad essere considerate agricole per «connessione» e, come tali, danno luogo al reddito agrario, esclusa la parte eccedente la franchigia e la tariffa incentivante. Per espressa disposizione del comma 912, le novelle si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, mentre il comma 913 ha cancellato (con effetto dal 1° gennaio 2016) il comma 1 dell'art. 22 del d.l. n. 66/2014. In dottrina *Ex multis*: M. TAMPONI, *I diritti della terra*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 1, 491; L. PAOLONI, *L'attività agricola di produzione energetica*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011, 248 ss.; M. GOLDONI, *Utilizzazione di terreni agricoli per la realizzazione degli impianti energetici: aspetti giuridici*, in *Agricoltura e contemperamento delle esigenze energetiche ed alimentari*, M. D'ADDEZIO (a cura di) *Atti dell'Incontro di studi di Udine*, 12 maggio 2011, Milano, 38, secondo il quale nel caso di fonti fotovoltaiche la collocazione di queste ultime nell'ambito delle attività connesse risulta impossibile se da configurarsi «una ferita sistematica ai confini dell'agrarità».

<sup>58</sup> La variegata molteplicità di leggi di settore, il profluvio di normative riguardanti l'impresa agricola la diversa definizione di quest'ultima fornita, dall'art. 32 (*ex art. 38*) del Trattato CE, al par. 1, sul piano comunitario, nonché l'avanzare del progresso scientifico, non hanno, di certo, aiutato una ricostruzione unitaria del concetto stesso di impresa agricola, la quale sembrerebbe non rinvenire, esclusivamente, nella tradizionale nozione codicistica la propria disciplina ed, invero, la propria essenza. Si richiamano *ex multis*: comunicazione COM(26 gennaio 2011), «Un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse - Iniziativa faro nell'ambito della strategia Europa 2020», con l'obiettivo di favorire il passaggio ad un'economia efficiente nell'impiego delle risorse e a basso carbonio; il Settimo programma dell'Unione europea di azione ambientale, decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta con nove obiettivi, tra cui spiccano la protezione della natura, l'utilizzazione delle risorse in modo più efficiente, il dar vita a un'economia a basse emissioni di carbonio, così come proteggere la salute umana dalle pressioni ambientali»; comunicazione COM (2 dicembre 2015), «L'anello mancante - Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare», nella quale sono prese in considerazione cinque ambiti di azione, tipici



Nel corso del tempo, l'agricoltura si è smarcata da logiche proprietarie per proiettarsi in dinamiche imprenditoriali<sup>59</sup>, ha assunto sul mercato la medesima rilevanza dell'impresa commerciale, «ovvero si è livellata per giro d'affari, incidenza sui creditori, relazioni con i mercati nazionali e internazionali» di guisa che «la persistente sottrazione dell'imprenditore agricolo al fallimento ed alle procedure concorsuali sembrerebbe mal giustificata»<sup>60</sup>.

Il differente regime disciplinare, come noto, rinviene la propria giustificazione nella compresenza nell'ambito dell'impresa agricola, non solamente del rischio di impresa, ma anche di quello legato alla presenza di un ciclo biologico<sup>61</sup>.

Le attività agricole sono, infatti, soggette a cicli naturali, i proventi, derivanti da queste ultime, sono intrinsecamente ed inevitabilmente legati ai rischi<sup>62</sup>, ingovernabili, imprevedibili e non facilmente risolvibili: della rovina o deperibilità del prodotto, dei cambiamenti climatici, della presenza eventuale di germi patogeni e di predatori, dei cambiamenti dei gusti dei consumatori. La domanda dei prodotti agricoli è

---

della catena del valore di un prodotto o servizio. In particolare, è posta l'attenzione sulla progettazione e produzione dei prodotti, sulle dinamiche di consumo, la gestione dei rifiuti, il mercato delle materie prime seconde; risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015, Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, basata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e concernente le tre dimensioni della sostenibilità: *governance* economica, sociale e ambientale; reg. (UE) 15 marzo 2017, n. 625 con la dichiarata attenzione all'intero ciclo della vita; comunicazione COM (29 febbraio 2017), «Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura»; comunicazione COM (11 dicembre 2019), *Green Deal* il quale, con il suo ambizioso pacchetto di iniziative, mira proprio a coniugare economia e ambiente; comunicazione COM (20 maggio 2020), «Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita»; comunicazione COM (24 febbraio 2021), «Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici»; comunicazione COM (2 settembre 2020), «Resilienza delle materie prime critiche: tracciare un percorso verso una maggiore sicurezza e sostenibilità»; documenti approvati dal G20, Dichiarazione di Roma; reg.(UE) n. 2021/783 che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE); reg. (UE) n. 2021/1119 che istituisce il quadro per conseguire la neutralità climatica e modifica i reg. (CE) n. 401/2009, reg. (UE) n. 2018/1999 (Legge europea sul clima); reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021; reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2022; l. cost. 11 febbraio 2022, n. 1 recante modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente.

<sup>59</sup> Su questo punto si veda l'articolo di A. CARROZZA, *Problemi e mezzi del risanamento delle aziende agricole in dissesto (Premesse per un diritto agrario fallimentare)*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, 1, 388; M. AMBROSIO, *Attività e impresa agricola*, Milano, 2008, 228; M. TAMPONI, *Impresa agricola e procedure concorsuali*, in *Dir. fall.*, 1996, 1, 707; L. COSTATO, *Imprenditore agricolo e il mercato*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, 2, 111, in cui l'autore evidenzia come le ragioni storiche che hanno sottratto l'impresa agricola alle procedure concorsuali siano venute meno e come questa, invece, sia ormai del tutto assimilabile alle imprese commerciali.

<sup>60</sup> S. CARMIGNANI, *Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali*, in *Studi Senesi*, 2019, 1-2, 11, la quale continua affermando che in questa prospettiva si è mossa la l. 19 ottobre 2017, n. 155 e il d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, il cui art. 1, assoggetta al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservatoria o liquidatoria, tenendo conto delle peculiarità oggettive e soggettive.

<sup>61</sup> Sulle ragioni di differenziazione della disciplina tra impresa commerciale e impresa agricola *ex multis* si veda T. STANGHELLINI, *Il sottile confine tra impresa agricola ed impresa commerciale*, in *Fall.*, 2017, 1, 40; G. OPPO, *Diritto dell'impresa*, Padova, 1992, 152; P. TURIS, *Qualificazione della natura agricola o d'impresa ai fini fiscali*, in *Fisco*, 2010, 9, 2980; P. MAGNO, *Parametri qualificativi dell'impresa agricola*, in *Riv. dir. agr.*, 2011, 1, 6; I. CANTAFORA, *L'impresa agricola nell'interpretazione della giurisprudenza di Cassazione dopo la riforma del 2001*, *ivi*, 2011, 4, 217; L. VECCHIONE, *L'impresa agricola tra attività strumentali, commerciali e strumenti di composizione della crisi*, in *Dir. fall.*, 2014, 1, 1; A. BRUNETTI, *Diritto concorsuale*, Padova, 1944, 234; M. MOZZARELLI, *Impresa (agricola) e fallimento*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2014, 1, 85; T. LAMEDICA, *Impresa agricola e fotovoltaico: si va alla Consulta*, in *Corr. trib.*, 2014, 45, 3527; P. SPOLAORE - G. SCAGLIA, *...Mi ritrovai per una selva oscura: l'impresa agricola?*, in *Analisi giuridica dell'economia*, Bologna, 2014, 1, 221; P. SPOLAORE, *In tema di fallimento di impresa commerciale svolta e poi dismessa, da una società agricola*, in *Fall.*, 2019, 12, 1527; R. ALESSI - G. PISCIOTTA, *L'impresa agricola*, Milano, 2010, 281, secondo cui l'impresa agricola è oramai da collocare nell'area della commercialità e non può sottrarsi alle procedure concorsuali se non in quanto piccolo imprenditore o in quanto previsto dalle leggi speciali.

<sup>62</sup> Per una compiuta disamina del rischio si veda M. ALBANESE, *Riflessione sul tema del rischio nel diritto agrario*, Firenze, 2009. Ed, ancora, A. CARROZZA, *La problematica giuridica del rischio in agricoltura*, cit. 287; A. JANNARELLI, *Appunti per una teoria giuridica del rischio di impresa*, cit. 299; S. CORBELLA, *L'impresa agricola: caratteri distintivi, profili di rischio e dinamiche aggregative*, Milano, 2000, 13.

anelastica rispetto al prezzo e al reddito del consumatore; scarsi sono i finanziamenti concessi agli imprenditori agricoli<sup>63</sup>; tutti elementi che non concernono solamente le attività dirette, ma, in quanto a queste ultime, strettamente correlate anche quelle connesse.

Al di là della usuale, sopra evidenziata, ragione giustificativa rinvenibile nella presenza di molteplici rischi legati all'esercizio delle attività dell'impresa agricola, è proprio nella diversa connotazione di quest'ultima rispetto a quella commerciale, nel suo essere portatrice e protettrice di diversi valori che si continua a trovare il sostrato giustificativo della sua esenzione dalle procedure concorsuali. Al contempo, però, un privilegio, per essere effettivamente tale, dovrebbe garantire all'imprenditore agricolo strumenti adeguati per fuoriuscire dalla crisi e non esporlo alle procedure esecutive individuali<sup>64</sup>.

Risale ormai a circa un decennio fa l'inizio della stagione degli interventi legislativi, volti ad offrire agli operatori economici non assoggettabili alle procedure concorsuali<sup>65</sup> strumenti per favorire l'uscita dalla crisi<sup>66</sup>; ed, ancora, seppure nata nell'ambito di un disegno di natura emergenziale volto ad arginare il crollo economico e non dalla volontà del legislatore di disciplinare compiutamente il fenomeno della crisi, l'estensione anche all'imprenditore agricolo della possibilità di accedere agli accordi di ristrutturazione ha garantito a quest'ultima di poter beneficiare della transazione fiscale, quale subprocedimento delle procedure concorsuali e ha fatto emergere la necessità di rinvenire strumenti utili ed al contempo specifici, per il reinserimento nel circuito economico dell'impresa agricola in crisi.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si potrebbe, forse, ritenere che il privilegio riservato all'imprenditore agricolo trova ancora e, forse ancor più rispetto al passato, una propria giustificazione nell'essere un'attività economicamente e socialmente diversa, ancorata alla cura di cicli, non solamente biologici delle attività esercitate ma quasi vitali anche per il pianeta e per la società; tale favore dovrebbe indurre a rivedere i termini della nuova legge<sup>67</sup>, la quale, come noto, sottopone anche l'imprenditore agricolo all'accertamento del presupposto dell'insolvenza sì da utilizzare i medesimi strumenti impiegati per imprenditore commerciale e non tenere in adeguata considerazione le ragioni di specialità esistenti<sup>68</sup>.

---

<sup>63</sup> Sul credito agrario, per tutti P. BORGHI, *Il credito agrario nella nuova legge bancaria*, in L. COSTATO (diretto da), *Trattato breve di diritto agrario*, cit.; A. JANNARELLI, *Il credito agrario e peschereccio*, in *IV Dig. civ., Agg.*, Torino, 2000, 265.

<sup>64</sup> F. DE SIMONE, *Problemi dell'estensione delle procedure concorsuali all'imprenditore agricolo*, in *Riv. dir. agr.*, 1985, 1, 416; M. TAMPONI, *Impresa agricola e procedure concorsuali*, cit., 707; B. LIBONATI, *Prospettive di riforma sulla crisi d'impresa*, in *Giur. comm.*, 1, 2001, 334.

<sup>65</sup> Il legislatore con il d.l. 6 luglio 2011, n. 98 - convertito nella l. 15 luglio 2011, n. 111 - in cui all'art. 23, comma 43, c.d. «manovra correttiva», ha garantito agli imprenditori agricoli: «in attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, la possibilità di accedere alle procedure di cui agli artt. 182 *bis* e 182 *ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

<sup>66</sup> L'art. 7, comma 2 *bis*, legge n. 3/2012, articolo specificamente riferito all'imprenditore agricolo, non menziona fra i requisiti di ammissibilità alla procedura la lett. a) dell'art. 7, comma 2 della medesima legge, ovverossia l'essere soggetto alle procedure concorsuali c.d. maggiori. Ciò consente di ritenere irrilevante, ai fini dell'ammissibilità dell'imprenditore agricolo alle procedure di sovraindebitamento, la possibilità per lo stesso di accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis*, legge fall., facoltà estesa all'imprenditore agricolo dall'art. 23, comma 43 del d.l. n. 98/2011. Va dunque riconosciuta la cumulatività in capo all'imprenditore agricolo dello strumento negoziale di risoluzione della crisi *ex art. 182 bis*, legge fall. con quello di cui all'art. 10, legge n. 3/2012, indipendentemente dalla sussistenza delle soglie dimensionali di cui all'art. 1, legge fall. (Trib. Rimini 16 dicembre 2020).

<sup>67</sup> Come noto, le soluzioni per la crisi di impresa dell'imprenditore agricolo nascono nel 2011 con l'estensione a quest'ultimo dell'accordo di ristrutturazione del debito *ex art. 182 bis*, e della transazione fiscale *ex art. 182 ter*, ad opera del art. 23, comma 43 del d.l. n. 98/11 convertito in legge n. 111/2011. Con successivo d.l. n. 179/2022 convertito in legge n. 221/2012 fu aggiunta la possibilità di proporre un accordo di composizione della crisi con conseguente possibilità di accedere alla liquidazione dei beni. Orbene, l'intera disciplina della crisi di impresa è stata modificata dal d.lgs. n. 14 del 2019, il quale ha istituito il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Secondo il C.C.I.A.A., la composizione negoziata della crisi d'impresa è utilizzabile da tutti gli imprenditori, equiparando, dunque, l'imprenditore agricolo agli altri imprenditori. Quest'ultimo, nell'ipotesi in cui supera i limiti dimensionali di cui all'articolo 1 della legge fallimentare è passibile di essere sottoposto al fallimento; viceversa rimane non fallibile allorché sia sotto soglia ma mantiene l'applicabilità della procedura di sovraindebitamento *ex lege* 3/2012».

<sup>68</sup> R. ALESSI, *La ricerca della specialità dell'impresa agricola e l'inesorabile tramonto dell'art. 2135 c.c.*, in *Riv. dir. agr.*, 2019, 2, 82-196; M. GOLDONI, *L'art. 2135 del codice civile e le esigenze di un ripensamento sul piano sistematico della «specialità» dell'impresa agricola*, *ivi*, 353-

Ed, invero, la stretta correlazione del diritto con il fenomeno sociale ha, da sempre, garantito l'adeguamento delle regole giuridiche al modificarsi della società e viceversa. Il diritto non è soltanto condizionato dai rapporti economico-sociali, ma è, a sua volta, fattore condizionante la più complessa realtà della quale è parte integrante. Ogni comunità esige la presenza del diritto, al fine di disciplinare i rapporti umani, di vivere placidamente, di garantire una civile convivenza. È l'antica affermazione *ubi societas ibi ius*, la quale racchiude l'intrinseca concatenazione dell'ordinamento giuridico con la realtà sociale. Il diritto non è l'insieme di concetti astratti, ma trae la sua linfa vitale, esprime, regola e plasma la società<sup>69</sup>.

La perfetta sinergia tra il diritto e la società genera il mutamento della disciplina dei fenomeni giuridici al trasformarsi della realtà sociale. È proprio questa continua osmosi tra diritto e società che conduce alla trasformazione degli istituti, dei caratteri propri delle procedure, che porta all'emanazione di nuove leggi, alla riformulazione, abrogazione di quelle precedenti.

È proprio l'importanza del ruolo assegnato e rivestito all'impresa agricola che lascerebbe auspicare, non già l'estensione a quest'ultima di strumenti nati e concepiti appositamente per l'impresa commerciale avente funzioni diverse ed, in alcuni casi, diametralmente opposte, quanto piuttosto la creazione di strumenti appositi, i quali possano aiutare a risolvere la situazione di crisi e siano idonei, mediante un adeguamento dell'ordinamento giuridico alla realtà sociale, a meglio valorizzare il variegato profilo funzionale della «nuova» impresa agricola.

Maria Carlotta Rizzuto

---

400; A. JANNARELLI, *La parabola della specialità dell'impresa agricola dopo il d.lgs. sulle crisi di impresa: considerazioni critiche*, *ivi*, 197-238; E. ROOK BASILE, *Impresa agricola e concorrenza*, Milano, 1988; ID., *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili privatistici*, in E. ROOK BASILE - S. CARMIGNANI - N. LUCIFERO, *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, cit.; S. CARMIGNANI, *Attività agricola e crisi d'impresa*, in *Dir. agroal.*, 2021, 463-475; ID., *Attività agricola e crisi d'impresa*, cit.; ID., *Imprenditore agricolo e riforma delle procedure concorsuali*, cit.; ID., *Imprenditore agricolo e prospettive di riforma delle procedure concorsuali*, in *Dir. agroal.*, 2018, 531, la quale sottolinea come l'evoluzione che, a quasi ottanta anni dalla codificazione, ha trasformato il volto tradizionale dell'attività agricola, ha reso anacronistica la presunzione di irrilevanza pubblicistica, soprattutto avuto riguardo ai diritti fondamentali, quali la salute e la sicurezza alimentare e ambientale, di cui l'impresa agricola è garante. Al contempo, l'A. è critica nei confronti della riforma delle procedure concorsuali, e dell'eliminazione del distinguo delle insolvenze in base allo *status* - civile, commerciale o agricolo - del debitore, giacché la valutazione della complessità e pluralità dei valori che ruotano intorno all'attività agricola induce a confermare la specificità dell'imprenditore agricolo in tema di modelli di gestione della crisi; specificità che, però, non si traduce più nell'estraneità dell'impresa agricola dalle procedure concorsuali ma nella preferenza di strumenti che assicurino la conservazione dell'azienda. Infine, l'A. riflette sull'opportunità di incentivare un intervento volto ad indurre l'imprenditore a comporre la crisi prima che essa conduca alle conseguenze estreme derivanti dall'irreversibilità dello stato di decozione; un obbligo di accesso alle procedure concorsuali, che permetta di rintracciare la peculiarità dell'imprenditore agricolo non più soltanto nella perpetua sottrazione alla liquidazione giudiziale ma anche nell'obbligo ad addivenire ad una composizione assistita della crisi nell'ottica di salvaguardare il complesso aziendale e, di riflesso, gli interessi della collettività.

<sup>69</sup> «Io entro in un caffè a Parigi e siedo a un tavolino. Viene il cameriere e io pronuncio un frammento di una frase francese. Dico: «Una demi, Munich, à pression, s'il vous plaît». Il cameriere porta la birra e io la bevo. Lascio del denaro sul tavolo e me ne vado». La intrinseca commistione tra diritto e realtà sociale emerge dalle parole con cui JOHN R. SEARLE, in *La costruzione della realtà sociale (The Construction of Social Reality)*, 1996, 9, spiega la scena sopra descritta. Secondo l'A., un fatto naturale che, apparentemente, potrebbe risultare semplice è, in realtà, molto più complesso di quanto possa sembrare a prima vista, poiché «Il cameriere non è effettivamente il proprietario della birra che mi ha portato, ma è assunto dal ristorante, al quale la birra appartiene. Al ristorante viene richiesto di registrare una lista dei prezzi di tutte le bevande e, anche se non vedrò mai quella lista, si esige da me di pagare soltanto il prezzo registrato. Il proprietario del ristorante è autorizzato a esercitare dal Governo francese. Come tale, è soggetto a un migliaio di norme e regolamenti di cui non so nulla. Io ho diritto di essere qui, in primo luogo, perché sono un cittadino degli Stati Uniti, in possesso di un passaporto valido e perché sono entrato legalmente in Francia».